

diritto allo studio universitario

# BANDO DI CONCORSO

per l'attribuzione di benefici ANNO ACCADEMICO 2021/2022





### BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI ANNO ACCADEMICO 2021/2022

### **Indice**

Indice	1
Articolo 1 - Benefici a concorso	
Articolo 2 - Destinatari	
Articolo 3 - Durata dei benefici	
3.1 Borsa di studio	
3.2 Posto alloggio	
3.3 Borsa di studio per studenti disabili	
3.4 Posto alloggio per studenti disabili	
3.5 Precisazioni sulla durata dei benefici	
Articolo 4 - Definizioni della "tipologia" degli studenti	
Articolo 5 - Anno convenzionale di prima iscrizione e disposizioni per passaggi di corso, rinunc	:e
agli studi	
Articolo 6 - Modalità di presentazione della domanda on-line per l'attribuzione di benefici	
6.1 Eccezioni all' utilizzo dello SPID/CIE (fino a nuove disposizioni normative):	
6.2 Studenti che richiedono i benefici per la prima volta	
6.3 Studenti che hanno già richiesto i benefici in anni accademici precedenti	
6.4 Come inoltrare domanda di benefici	
6.5 Modifiche dei dati inseriti nella domanda di benefici	
6.6 Studente Extra UE senza visto	
Articolo 7 - Scadenze per la presentazione della domanda on-line per l'attribuzione di benefici .	
Articolo 8 - Studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi di studio (I e II livello) - Requisito di me	
Articolo 9 - Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio - Requisito di mo	erito
	9
9.1 Studenti iscritti a corsi nuovo ordinamento	9
9.1.1 Crediti bonus	
9.2 Studenti iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento presso i Conservatori di musica	
9.3 Settimo semestre + primo anno di laurea magistrale - requisiti di accesso e di merito	12
9.4 Ultimo semestre - requisiti di accesso e di merito	
Articolo 10 - Studenti iscritti a corsi di dottorato e scuole di specializzazione - Requisiti di acces	sso e
di merito	
Articolo 11- Requisiti economici	
11.1 ISEE Universitario	14
11.2 Limiti reddituali ed economici - ISEEU e ISPEU	
11.3 ISEEU e ISPEU estero - Documentazione consolare	
11.3.1 Studenti extra UE senza visto – accesso alla domanda on -line	
11.3.2 Studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo	
11.3.3 Studenti apolidi e in regime di protezione internazionale	
11.4 Nucleo familiare indipendente	
11.4.1 Studente indipendente	
11.4.2 Studente coniugato ovvero in regime di convivenza di fatto (art.1 comma 36 legge n	
76/2016) registrata presso il Comune di residenza	
11.4.3 Studente separato o divorziato	
11.4.4 Casi con nucleo familiare composto dal solo studente	17

11.5 Requisiti economici per gli studenti iscritti a corsi di dottorato e alle scuole di	
specializzazionespecializzazione	
11.6 Sospensione in graduatoria per difformità reddituali ISEEU 2021	18
Articolo 12 - Integrazioni alla borsa di studio	18
Articolo 13 - Integrazione borsa di studio e agevolazione benefici per gli studenti disabili	18
Articolo 14 - Integrazione borsa di studio per mobilità internazionale programma "Erasmus + -	Key
Action 1 Learning mobility of individuals"	19
Articolo 15 - Criteri per l'assegnazione delle borse di studio	20
Articolo 16 - Criteri per la formulazione delle graduatorie delle borse di studio	
Articolo 17 - Importi della borsa di studio e servizi connessi	
17.1 Importi	
17.2 Erogazione borsa di studio e servizi	22
17.3 Precisazioni su borsa di studio e servizi	
Articolo 18 - Servizio alloggio	24
Articolo 19 - Criteri per il conferimento del posto alloggio	
19.1 Conferme anni successivi e primo anno laurea magistrale	
19.2 Nuove richieste anni successivi	
19.3 Nuove richieste primi anni	
19.4 Precisazioni sul posto alloggio	
Articolo 20 - Modalità di assegnazione del posto alloggio	
20.1 Manifestazione di interesse	
20.2 Ingresso in alloggio	
Articolo 21 - Modalità di pagamento del posto alloggio	
Articolo 22 - Contributo affitto	
22.1 Modalità di richiesta	
22.2 Erogazione	
Articolo 23 - Esito dei concorsi e pubblicazione graduatorie	
Articolo 24 - Modalità di pagamento della borsa di studio	
24.1 Studenti iscritti ad anni successivi al primo	
24.2 Studenti iscritti ai primi anni	
24.3 Studenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca	
Articolo 25 - Cause di non ammissione, esclusione o revoca dai benefici	
25.1 Cause di non ammissione	
25.2 Cause di esclusione e di revoca	
Articolo 26 - Accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte	
Articolo 27 - Restituzione benefici	
Articolo 28 - Segnalazione della situazione debitoria	
Articolo 29 - Obblighi e modalità di comunicazione	
Articolo 30 - Disposizioni in materia di tutela della privacy	
Articolo 31 - Norma di rinvio e clausola di salvaguardia	
Per informazioni	
TABELLA A	
ELENCO DEI COMUNI I CUI STUDENTI RESIDENTI SONO CONSIDERATI "FUORI SE	
RISPETTO ALLE SEDI DELL'UNIVERISITA' DEGLI STUDI DI GENOVA E DELLE	DL
ISTITUZIONI AFAM LIGURI:	37
TABELLA B	
ELENCO DELLE ISTITUZIONI PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E	50
COREUTICA (A.F.A.M.) IN LIGURIA	38
OOTED 11011 (1111 / 11111 ) 111 DIO O I II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,,,,,

### Articolo 1 - Benefici a concorso

1.I benefici messi a concorso dal presente Bando sono:

la borsa di studio: erogazione di una quota monetaria che varia in base all'ISEE Universitario e alla tipologia di studente "In Sede", "Pendolare", "Fuori Sede";

**le integrazioni alla borsa** di studio: erogazione di un importo aggiuntivo alla quota monetaria della borsa di studio per gli studenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del presente Bando;

il posto alloggio: fruizione gratuita per gli studenti "Fuori Sede" del posto alloggio nelle residenze universitarie di ALiSEO.

La borsa di studio, le relative integrazioni e il posto alloggio sono benefici attribuiti annualmente, a domanda, agli studenti in possesso dei requisiti specificati nel presente Bando. La domanda deve essere inviata on-line annualmente nei termini stabiliti dal Bando.

- 2. Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno inoltre diritto:
  - a) alla fruizione giornaliera di un primo pasto gratuito e di un secondo pasto a tariffa ridotta presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO;
  - b) all'esenzione dal pagamento dei contributi dovuti all'Università degli Studi di Genova o alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

### Articolo 2 - Destinatari

- 1. Hanno titolo a concorrere alla concessione dei benefici di cui al presente Bando, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio, gli studenti iscritti per l'a.a. 2021/2022:
  - a) ai seguenti corsi di studio a tempo pieno attivati dall'Università degli Studi di Genova, di seguito denominata Università:
    - laurea triennale di primo livello, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale di secondo livello;
    - scuole di specializzazione, ad eccezione dei corsi dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210;
  - b) ai seguenti corsi di studio attivati a tempo pieno dalle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) aventi sede in Liguria, di seguito denominate Istituzioni AFAM, di cui alla Tabella B allegata al presente Bando:
    - laurea triennale di primo livello;
    - laurea magistrale di secondo livello (o corrispondenti);
    - laurea vecchio ordinamento.
- 2. Il titolo ottenuto per il compimento degli studi presso le Accademie di Belle Arti, i Conservatori statali di musica, gli Istituti musicali pareggiati (Nuovo Ordinamento) e al termine dei corsi di diploma universitario, è fatto convenzionalmente corrispondere alla laurea triennale (titolo di primo livello) e come questa consente di concorrere alla concessione della borsa di studio e del posto alloggio solo per una laurea magistrale, anche se a ciclo unico (vedi articolo 3, paragrafo 4, comma 3), purché, in questo ultimo caso, l'ammissione sia avvenuta o avvenga ad anni successivi al primo.
- 3. La laurea vecchio ordinamento (in seguito laurea V.O.) è fatta convenzionalmente corrispondere alla laurea magistrale (titolo di secondo livello) e consente di concorrere alla borsa di studio e posto alloggio limitatamente al conseguimento della specializzazione o del dottorato di ricerca.
- 4. Il diploma ottenuto al termine degli studi di vecchio ordinamento, compiuti presso i Conservatori statali di musica e gli Istituti musicali pareggiati, consente di concorrere alla borsa di studio per un qualsiasi corso triennale, purché non attivato dagli Istituti di cui trattasi.

### Articolo 3 - Durata dei benefici

### 3.1 Borsa di studio

- 1. Gli studenti possono ottenere la borsa di studio, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:
  - a) se iscritti ai corsi di laurea triennale di primo livello: complessivi 7 semestri (6 semestri più un ulteriore semestre aggiuntivo);
  - b) se iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico: complessivi 11 semestri per studenti iscritti a corsi con durata legale di 5 anni, complessivi 13 semestri per studenti iscritti a corsi con durata legale di 6 anni (periodo corrispondente alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre aggiuntivo);

- c) se iscritti ai corsi di laurea magistrale di secondo livello: complessivi 5 semestri (4 semestri più un ulteriore semestre aggiuntivo);
- d) se iscritti alle Istituzioni AFAM: periodo corrispondente alla durata legale dei corsi;
- e) se iscritti ai corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione: periodo corrispondente alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

### 3.2 Posto alloggio

- 1. La durata di concessione del **posto alloggio** gratuito, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, è pari a:
  - a) se iscritti ai corsi di laurea triennale di primo livello: complessivi 8 semestri (6 semestri, più 2 semestri);
  - b) se iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico: complessivi 12 semestri per studenti iscritti a corsi con durata legale di 5 anni, complessivi 14 semestri per studenti iscritti a corsi con durata legale di 6 anni (periodo corrispondente alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più 2 semestri);
  - c) se iscritti ai corsi di laurea magistrale di secondo livello: complessivi 6 semestri (4 semestri più 2 semestri);
  - d) se iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica: periodo corrispondente alla durata legale dei corsi;
  - e) se iscritti ai corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione: periodo corrispondente alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.
- 2. Per gli studenti di cui alle lettere a), b), c) del paragrafo 3.1 comma 1 il secondo semestre aggiuntivo è concesso a fronte del pagamento di €160,00 mensili se in Residenze ALiSEO.

### 3.3 Borsa di studio per studenti disabili

- 1. Gli studenti disabili con invalidità pari o superiore al 66%, possono ottenere la **borsa di studio**, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:
  - a) se iscritti ai corsi di laurea triennale di primo livello: complessivi 9 semestri (sei semestri più tre semestri aggiuntivi);
  - b) se iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico: complessivi 13 semestri per studenti iscritti a corsi con durata legale di 5 anni, complessivi 15 semestri per studenti iscritti a corsi con durata legale di 6 anni (periodo corrispondente alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri);
  - c) se iscritti ai corsi di laurea magistrale di secondo livello: complessivi 7 semestri (quattro semestri più tre semestri);
  - d) se iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica: periodo corrispondente alla durata legale dei corsi:
  - e) se iscritti ai corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione: periodo corrispondente alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

### 3.4 Posto alloggio per studenti disabili

- 1. La durata di concessione del **posto alloggio** gratuito, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, è pari a:
  - a) se iscritti ai corsi di laurea triennale di primo livello: complessivi 10 semestri (sei semestri, più quattro semestri):
  - b) se iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico: complessivi 14 semestri per studenti iscritti a corsi con durata legale di 5 anni, complessivi 16 semestri per studenti iscritti a corsi con durata legale di 6 anni (periodo corrispondente alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più quattro semestri);
  - c) se iscritti ai corsi di laurea magistrale di secondo livello: complessivi 8 semestri (quattro semestri più quattro semestri);
  - d) se iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica: periodo corrispondente alla durata legale dei corsi più un anno;
  - e) se iscritti ai corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione: periodo corrispondente alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.
- 2. Per gli studenti di cui alle lettere a), b), c) di cui al paragrafo 3.3 comma 1 l'ultimo semestre aggiuntivo è concesso a fronte del pagamento di €160,00 mensili se in Residenze ALiSEO.

### 3.5 Precisazioni sulla durata dei benefici

1. Gli studenti che, conseguita una laurea triennale o un titolo di livello convenzionalmente corrispondente, sono ammessi o sono stati ammessi ad una laurea magistrale a ciclo unico, possono ottenere la borsa di studio e il posto alloggio per un periodo massimo pari alla differenza tra la durata normale della laurea magistrale a ciclo unico aumentata di un semestre, ovvero di due semestri per il posto alloggio (di due semestri per la borsa e tre semestri per il

posto alloggio, se trattasi di uno studente disabile con invalidità pari o superiore al 66%) ed il numero di anni impiegati per il conseguimento del titolo di studio in loro possesso.

- 2. Gli studenti che abbiano conseguito un diploma universitario che ha loro consentito l'ammissione ad un corso di laurea di primo livello o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico possono partecipare al concorso per un numero di semestri pari alla differenza tra la durata di tale corso di laurea aumentata di un semestre (ovvero di tre semestri se trattasi di uno studente disabile con invalidità pari o superiore al 66%), e i semestri impiegati per il conseguimento del diploma universitario.
- 3. Agli studenti che dopo aver frequentato un corso di laurea triennale (con o senza conseguimento del titolo) sono ammessi o sono stati ammessi ad una laurea magistrale a ciclo unico, ai fini della durata della concessione dei benefici, sono conteggiati gli anni di durata della laurea triennale e gli anni di iscrizione alla laurea magistrale a ciclo unico, 2021/2022 compreso.
- 4. Per gli studenti iscritti all'Università e alle Istituzioni AFAM che per l'a.a. 2021/2022 accedono contemporaneamente ai percorsi formativi di cui all'art. 3 del decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca n. 616 del 10/8/2017 (24 CFU), la durata legale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.
- 5. Gli studenti che hanno ottenuto l'equipollenza di un titolo di studio conseguito all'estero, non possono richiedere i benefici di cui al presente Bando per un titolo di studio di pari livello, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

### Articolo 4 - Definizioni della "tipologia" degli studenti

1. Per studente "in sede" si intende lo studente che risiede nel comune sede del corso di studi frequentato.

Per studente "fuori sede" si intende lo studente che risiede in un comune distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo richiede alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando le strutture residenziali di ALiSEO. Gli studenti "fuori sede" che richiedono il posto alloggio devono aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data di scadenza di presentazione della domanda.

Qualora lo studente residente nei comuni considerati "fuori sede" rispetto alle sedi universitarie (di cui alla Tabella A allegata al presente Bando) non richieda alloggio nelle strutture residenziali di ALiSEO è considerato studente "pendolare".

Per studente "pendolare" si intende lo studente non considerato "fuori sede" e residente in comune diverso da quello della sede del corso di studi frequentato, oppure lo studente residente nei comuni considerati "fuori sede" rispetto alle sedi universitarie (di cui alla Tabella A allegata al presente Bando) che non richiede posto alloggio nelle strutture residenziali di ALiSEO (secondo quanto stabilito al precedente periodo).

La procedura on-line di richiesta di benefici prevede un sistema automatico per la determinazione della tipologia in funzione della sede del corso di studi frequentato e del comune di residenza dello studente. Tali informazioni devono essere dichiarate dallo studente nella domanda.

Qualora lo studente "fuori sede" rinunci al beneficio del posto alloggio successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive mantiene la tipologia di "fuori sede".

- 2. Lo studente, ove ritenga di dover essere considerato appartenente ad una diversa tipologia, in relazione ai tempi di percorrenza necessari per raggiungere con mezzi pubblici di trasporto il comune sede del corso di studi frequentato, può chiedere, contestualmente alla domanda di benefici, la revisione del proprio status. A tal fine dovrà presentare apposita richiesta, adeguatamente documentata, dalla quale risulti il tempo impiegato per raggiungere dalla propria località di residenza il comune sede del corso di studi frequentato. Il Direttore Generale di ALiSEO valuta l'istanza a suo insindacabile giudizio entro la pubblicazione delle graduatorie definitive.
- 3. Gli **studenti stranieri** residenti in Italia e richiedenti posto alloggio, presso le strutture residenziali di ALiSEO sono considerati "fuori sede" ad eccezione di coloro il cui nucleo familiare risieda in Italia. In tal caso viene considerata, ai fini della determinazione della "tipologia" dello studente, la residenza effettiva di tale nucleo.

### Articolo 5 - Anno convenzionale di prima iscrizione e disposizioni per passaggi di corso, rinunce agli studi

1. I requisiti di merito, di cui agli articoli 8 e 9 del presente Bando, che devono essere posseduti dagli studenti, sono sempre riferiti all'anno convenzionale di prima iscrizione.

Per anno convenzionale di prima iscrizione si intende:

- per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale di primo livello, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea vecchio ordinamento, l'anno accademico di prima immatricolazione all'Università o alle Istituzioni AFAM;
- per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale di secondo livello, l'anno accademico di prima immatricolazione di secondo livello all'Università o alle Istituzioni AFAM.

- 2. Per la determinazione dell'anno convenzionale di prima iscrizione nei casi sottoindicati si procede nel seguente modo:
  - a) per gli studenti per i quali l'Università o le Istituzioni AFAM hanno disposto "un passaggio di corso senza la convalida della carriera precedente" l'anno convenzionale di iscrizione è il primo anno di iscrizione alla carriera precedente;
  - b) per gli studenti che, dopo aver frequentato un corso di laurea triennale (con o senza conseguimento del titolo) sono ammessi o sono stati ammessi ad una laurea magistrale a ciclo unico, in presenza della convalida da parte dell'Università dei crediti precedentemente conseguiti, sono conteggiati gli anni di durata della laurea triennale e gli anni di iscrizione alla laurea magistrale a ciclo unico, 2021/2022 compreso;
  - c) per gli studenti ai quali vengono riconosciuti e convalidati, anche successivamente alla presentazione della domanda di benefici, crediti acquisiti in carriere precedenti (italiane e/o estere), l'anno convenzionale di iscrizione è il primo anno di iscrizione alla carriera precedente;
  - d) per gli studenti che ottengono l'esonero di obblighi formativi tramite il riconoscimento di crediti (ottenuti in precedenza) non riconducibili a corsi universitari italiani o esteri, l'anno convenzionale di iscrizione è il primo anno di iscrizione presso l'Università degli Studi di Genova. Ai fini della valutazione del requisito di merito per ottenere i benefici si considerano esclusivamente i crediti acquisiti presso l'Università degli Studi di Genova:
  - e) per gli studenti che effettuano il trasferimento/congedo da altra Università italiana, verrà considerato come anno convenzionale di prima iscrizione quello di prima immatricolazione presso il corso di provenienza. Tali studenti per essere ammessi al concorso benefici ALiSEO, dovranno essere regolarmente iscritti presso l'Università di Genova entro il 28 ottobre 2021;
  - f) per gli studenti che ottengono l'esonero di obblighi formativi tramite il riconoscimento di crediti ottenuti in precedenza durante la partecipazione a programmi di mobilità internazionale l'anno convenzionale di prima iscrizione è il primo anno presso l'Università degli Studi di Genova. Ai fini della valutazione del requisito di merito per ottenere i benefici si considerano esclusivamente i crediti acquisiti negli anni di iscrizione presso l'Università degli Studi di Genova;
  - g) per gli studenti che hanno rinunciato agli studi relativi alla "carriera precedente" immatricolandosi ex novo ad un primo anno di corso, non vengono conteggiati gli anni di iscrizione e i passaggi di corso antecedenti all'a.a. 2021/2022:
  - h) per gli studenti che hanno ottenuto dall'Università, ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, la concessione dell'esonero dal pagamento delle tasse per l'interruzione degli studi, non vengono conteggiati gli anni per i quali l'Università ha disposto l'esonero;
  - i) per gli studenti che ottengono l'esonero di obblighi formativi tramite il riconoscimento di crediti ottenuti nell'anno di iscrizione a "singoli insegnamenti", l'anno convenzionale di prima iscrizione è il primo anno al corso di studi per il quale si richiedono i benefici. Ai fini della valutazione del requisito di merito per ottenere i benefici non si considerano i crediti acquisiti nell'anno di iscrizione a "singoli insegnamenti".
- 3. Non possono richiedere i benefici gli studenti che risultano iscritti per l'a.a. 2021/2022 ad un anno di corso per il quale hanno già richiesto i benefici ad ALiSEO o ad un altro Ente per il Diritto allo Studio Universitario italiano, anche a seguito di passaggio di corso "con" o "senza" convalida esami e/o di rinuncia agli studi. Si precisa che la suddetta disposizione non si applica agli studenti che non hanno perfezionato l'iscrizione presso l'Università o presso le Istituzioni AFAM allo stesso anno di corso per il quale hanno già richiesto i benefici ad ALiSEO.
- 4. Sulla base delle disposizioni concordate dal M.I.U.R e dal Ministero degli Affari Esteri e dell'Interno in merito all'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari, ai fini del rilascio del visto di ingresso sul territorio italiano per motivi di studio, gli studenti Extra-UE che effettuano rinunce agli studi dovranno rientrare nel loro Paese di origine e, per potersi immatricolare ad un altro corso presso l'Università, dovranno richiedere un nuovo visto di ingresso per motivi di studio.

### Articolo 6 - Modalità di presentazione della domanda on-line per l'attribuzione di benefici

- 1. La domanda di partecipazione al concorso per l'attribuzione di benefici ALiSEO per l'anno accademico 2021/2022 deve essere presentata esclusivamente tramite procedura on-line, collegandosi al sito <a href="www.aliseo.liguria.it">www.aliseo.liguria.it</a>.
- 2. Ai sensi del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, dal 1° marzo 2021 per accedere ai servizi e benefici offerti dalla Pubblica Amministrazione è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (almeno di livello 2) o della Carta di Identità Elettronica (CIE).

### 6.1 Eccezioni all' utilizzo dello SPID/CIE (fino a nuove disposizioni normative):

- 1. E' dispensato dal possesso delle credenziali SPID (almeno di livello 2) o della Carta di Identità Elettronica (CIE) e può quindi accedere alla procedura on-line l'"accreditamento" lo studente che alla data di presentazione della domanda:
  - è minorenne;

• non è in possesso di cittadinanza italiana e di un documento di identità italiano valido;

Tali studenti, in fase di accreditamento devono caricare i seguenti documenti in corso di validità:

- a) per cittadini UE: carta di identità (fronte e retro);
- b) per cittadini Extra UE: passaporto.
- 2. Al termine dell'accreditamento viene inviato alla e-mail indicata dallo studente un codice personale (codice utente) che si utilizza solo al primo accesso. Tramite tale codice lo studente può accedere ai moduli per la richiesta di benefici effettuando il "Login" e poi cliccando su "Domanda Benefici Studenti". Per i successivi accessi alla procedura on-line, lo studente deve utilizzare il proprio codice fiscale (come nome utente) e la password che ha inserito nella procedura "Accreditamento".

### 6.2 Studenti che richiedono i benefici per la prima volta

1. Lo studente che presenta domanda di benefici ALiSEO per la prima volta deve essere in possesso delle credenziali SPID o CIE per accedere alla procedura on-line.

### 6.3 Studenti che hanno già richiesto i benefici in anni accademici precedenti

Lo studente che ha già presentato domanda di benefici ALiSEO negli anni accademici precedenti può accedere con:

- le credenziali SPID o CIE;
- le credenziali ALiSEO (utente e password) di cui già in possesso. <u>Tali credenziali sono valide fino al 30 settembre 2021, dopo tale data lo studente può accedere unicamente con SPID o CIE.</u>

### 6.4 Come inoltrare domanda di benefici

- 1. Lo studente per poter compilare la domanda on-line di benefici deve essere in possesso o a conoscenza di:
  - a) numero di matricola;
  - b) codice fiscale;
  - c) identità SPID o CIE o documento di identità in corso di validità per gli studenti individuati al paragrafo "Eccezioni all'utilizzo dello SPID/CIE (fino a nuove disposizioni normative)";
  - d) indirizzo mail al quale vengono inviate tutte le comunicazioni di ALiSEO (vedi articolo 29);
  - e) documentazione reddituale (vedi articolo 11);
  - f) codice IBAN del conto corrente bancario o postale acceso in Italia e intestato o cointestato allo studente che ha richiesto il beneficio:
  - g) numero di crediti acquisiti e registrati dall'Università/Istituzione AFAM al 10/08/2021 e la media aritmetica dei voti. Tale requisito è richiesto solo agli studenti iscritti ad anni successivi al primo (vedi articolo 9);
  - h) certificazione, in corso di validità, attestante l'invalidità pari o superiore al 66%, per gli studenti che richiedono "Integrazione disabili con invalidità pari o superiore al 66% "(vedi articolo 13).
- 2. Gli studenti di cui ai precedenti paragrafi 6.2 e 6.3 del presente articolo, una volta effettuato l'accesso devono:
  - a) compilare la domanda on-line in tutti i campi, allegando le certificazioni/attestazioni richieste;
  - b) verificare la correttezza dei dati inseriti;
  - c) inoltrare la domanda;
  - d) verificare l'avvenuto inoltro della domanda tramite la ricezione della e-mail che attesta il numero di protocollo della domanda:
  - e) stampare o salvare la ricevuta della domanda.
- 3. Nel corso della registrazione on-line viene richiesto allo studente di inserire un indirizzo e-mail. Si raccomanda che tale indirizzo sia attribuibile direttamente allo studente e non ad altri soggetti e che sia direttamente gestito dallo studente stesso, in quanto ogni comunicazione di ALiSEO verrà effettuata tramite tale indirizzo e-mail. Lo studente deve essere consapevole che la mancata lettura delle comunicazioni da parte di ALiSEO non costituisce motivazione accettabile per eventuale contestazione. Ogni variazione dell'indirizzo e-mail deve essere effettuata dallo studente tramite l'apposita procedura disponibile nella pagina personale dello studente "Sportello Studente" (vedi articolo 29 del presente Bando).
- 4. La domanda è da ritenersi correttamente trasmessa se lo studente è in possesso della ricevuta della domanda di benefici attestante il numero di protocollo della domanda stessa. Tale ricevuta non comporta l'idoneità al beneficio: l'esito della richiesta sarà disponibile con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e successivamente delle graduatorie definitive.
- 5. Lo studente è tenuto a controllare la correttezza dei file allegati. Si ricorda che il documento deve essere scansionato nella sua interezza e leggibile in ogni sua parte. Vengono accettati i formati PDF, JPEG, PNG o GIF e ciascuno non deve superare la dimensione massima di 5 MByte. Se lo studente allega un file danneggiato e quindi illeggibile, non è considerato valido ai fini del concorso.

6. I codici di accesso per presentare domanda di benefici sono strettamente personali e pertanto la domanda deve essere compilata esclusivamente dallo studente richiedente il beneficio che assume la piena responsabilità di quanto dichiarato.

### 6.5 Modifiche dei dati inseriti nella domanda di benefici

- 1. Lo studente può effettuare modifiche dei dati inseriti nella domanda on-line: entro il termine di scadenza della domanda di benefici:
  - a) lo studente che non ha terminato di compilare la domanda di benefici e pertanto non ha effettuato l'inoltro della domanda on-line può rientrare nella procedura. Per completare e inoltrare la domanda lo studente deve attenersi a quanto specificato al paragrafo 6.4 del presente articolo;
  - b) lo studente che dopo aver effettuato la trasmissione della domanda on-line, vuole modificare i dati dichiarati e/o gli eventuali file allegati, può rientrare nella stessa e, terminate le modifiche, inoltrare nuovamente la domanda secondo quanto previsto al paragrafo 6.4 del presente articolo.

### dopo il termine di scadenza della domanda di benefici:

- a) lo studente può effettuare le modifiche relative alla situazione anagrafica e variare il codice Iban, accedendo alla videata "Sportello Studente";
- b) qualsiasi altro evento verificatosi successivamente alla domanda di benefici deve essere comunicato tempestivamente ad ALiSEO all'indirizzo mail <a href="mailto:borsestudio@aliseo.liguria.it">borsestudio@aliseo.liguria.it</a> che verificherà il mantenimento dei requisiti o adotterà l'eventuale provvedimento di revoca dei benefici. In caso contrario ALiSEO si riserva la possibilità di disporre provvedimenti in relazione all'omissione della comunicazione.

#### <u>6.6 Studente Extra UE senza visto</u>

1. Allo studente Extra UE che non si trova in Italia entro i termini di scadenza dei benefici, a causa dei ritardi nel rilascio del visto da parte delle Autorità competenti, al momento di presentazione della domanda, viene richiesto solamente l'upload del passaporto e della documentazione consolare di cui all'articolo 11.3. Lo studente, al momento del suo arrivo in Italia deve inserire nella sezione "Sportello Studente" il proprio codice Iban del conto corrente bancario o postale italiano.

### Articolo 7 - Scadenze per la presentazione della domanda on-line per l'attribuzione di benefici

1. Le domande di benefici (borsa di studio e posto alloggio) devono essere presentate dagli studenti iscritti o che intendano iscriversi all'Università e alle Istituzioni AFAM:

TERMINI	I PRESENTAZIONE BENEFICI – U	Tabella n.
Iscrizione studente	Beneficio richiesto	Periodo presentazione domande
<ul> <li>Anni successivi al primo</li> <li>Primi anni (triennale, magistrale a ciclo unico, magistrale II livello)</li> <li>Dottorati e scuole di specializzazione</li> </ul>	Borsa di studio e posto alloggio	dal 5/7/2021 al 31/8/2021

		Tabella n. 2
TERMINI PRESENTAZIONE	BENEFICI - ISTITUZIONI AFAM	
Iscrizione studente	Tipologia richiesta	Periodo presentazione domande
<ul><li>Anni successivi al primo</li><li>Primi anni (di I e II livello)</li></ul>	Borsa di studio e posto alloggio	dal 5/7/2021 al 31/8/2021

2. I termini di presentazione della domanda on-line di benefici sopra indicati sono perentori. Oltre tali termini non sarà possibile presentare domanda anche se la mancata presentazione sia dovuta a cause di forza maggiore o a fatto di terzi (es. problemi di connessione internet o al terminale in uso).

I termini suddetti devono essere rispettati da tutti gli studenti, compresi coloro che potranno iscriversi all'Università per l'a.a. 2021/2022 soltanto dopo le date indicate, ovvero dopo aver superato test o prove di ammissione o dopo aver conseguito la laurea di primo livello.

Possono richiedere i benefici di cui al presente Bando oltre la scadenza del 31 agosto 2021, contattando il Servizio Benefici Economici, gli studenti che:

- a) entro il 22 novembre 2021 hanno superato test di ammissione nazionali e sono stati assegnati nella graduatoria nazionale all'Università di Genova. La domanda deve essere inoltrata entro i termini di iscrizione all'Università stabiliti dall'Ateneo stesso (fermo restando sopraccitata scadenza del 22 novembre 2021);
- b) entro il 28 ottobre 2021 si iscrivono all'Università o alle Istituzioni AFAM a seguito di trasferimento da altro Ateneo italiano o altra Istituzione AFAM italiana e hanno richiesto i benefici all'Ente per il diritto allo Studio Universitario competente. Tali studenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. ALiSEO autorizza la richiesta previa ricezione di copia della domanda di benefici dall'Ente per il diritto allo Studio Universitario dell'Ateneo o dell'Istituzione AFAM di provenienza.
- 3. Lo studente può richiedere informazioni e assistenza nella compilazione della domanda on-line, al numero **840.84.80.38** dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e il martedì e il mercoledì anche dalle 14,30 alle 16,30 nel periodo dal 5 luglio 2021 al 31 agosto 2021. Il costo della chiamata è di € 0,10 Iva esclusa, per scatto alla risposta.

### Articolo 8 - Studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi di studio (I e II livello) - Requisito di merito

- 1. Gli studenti che intendono iscriversi per la prima volta ad un primo anno di corso (fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 5) per richiedere i benefici devono essere in possesso dei requisiti economici di cui all'articolo 11 del presente Bando. Al momento di presentazione della domanda on-line non viene richiesto il requisito di merito. Tale requisito, se lo studente risulta vincitore di borsa di studio, è da conseguire nel corso dell'anno accademico come meglio specificato al successivo comma.
- 2. Gli studenti che risulteranno vincitori della borsa di studio devono conseguire nel corso dell'a.a. 2021/2022 n. 20 crediti ottenuti e registrati dall'Università o dalle Istituzioni AFAM, entro le date sottoindicate per poter ricevere l'erogazione della borsa di studio. A tali studenti viene corrisposto:
  - a) l'ammontare totale della quota monetaria se ottenuti entro il 10 agosto 2022;
  - b) metà dell'ammontare totale della quota monetaria se ottenuti entro il 30 novembre 2022.

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie, afferenti alla Scuola Scienze Mediche e Farmaceutiche, al fine del conteggio dei 20 crediti, vengono considerati anche i crediti dell'esame di tirocinio tecnico pratico previsto per l'anno accademico 2021/2022 se acquisiti e registrati entro il 31 ottobre 2022, da parte dell'Università, sull' "Autocertificazione esami" dello studente.

- 3. Agli studenti inseriti nelle graduatorie alloggi che risultano anche assegnatari di posto alloggio, viene richiesto il pagamento di un corrispettivo mensile, pari a quanto indicato nella Tabella n. 9 all'articolo 17 del presente Bando. A seguito del raggiungimento dei 20 crediti (entro massimo il 30 novembre 2022) viene loro restituito quanto già corrisposto per l'alloggio.
- 4. Agli studenti, vincitori di borsa di studio, che non abbiano conseguito almeno 20 crediti entro il 30 novembre 2022 vengono revocati i benefici.
- 5. Il Direttore Generale di ALiSEO, in casi eccezionali, su istanza motivata e debitamente documentata, può differire, a suo insindacabile giudizio, di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.
- 6. Gli studenti disabili, vincitori di borsa, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono tenuti a raggiungere il requisito di merito al fine di ottenere l'erogazione della quota monetaria della borsa di studio. Pertanto, a tali studenti, la borsa di studio viene erogata in unica soluzione entro dicembre 2021.

### Articolo 9 - Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio - Requisito di merito

### 9.1 Studenti iscritti a corsi nuovo ordinamento

1. Gli studenti che si iscrivono per l'a.a. 2021/2022 ai corsi di laurea sottoindicati devono aver acquisito, alla data del **10 agosto 2021**, i seguenti requisiti minimi:

### STUDENTI ISCRITTI PER L'A.A. 2021/2022 A SEGUENTI CORSI DI LAUREA

Crediti minimi necessari per ottenere i benefici (da conseguire entro e non oltre la data del 10 agosto 2021)

Laurea triennale	Laurea magistrale	Laurea magistrale	Laurea magistrale
di 1º livello	di 2º livello	a ciclo unico (5 anni)	a ciclo unico (6 anni)
Per 2° anno: 25 crediti Prima iscrizione 2020/2021 Per 3° anno: 80 crediti Prima iscrizione 2019/2020 Per ultimo semestre: 135 crediti Prima iscrizione 2018/2019	Per 2° anno: 30 crediti Prima iscrizione 2020/2021 Per ultimo semestre: 80 crediti Prima iscrizione 2019/2020	Per 2° anno: 25 crediti Prima iscrizione 2020/2021  Per 3° anno: 80 crediti Prima iscrizione 2019/2020  Per 4° anno: 135 crediti Prima iscrizione 2018/2019  Per 5° anno: 190 crediti Prima iscrizione 2017/2018  Per ultimo semestre: 245 crediti Prima iscrizione 2016/2017	Per 2° anno: 25 crediti Prima iscrizione 2020/2021  Per 3° anno: 80 crediti Prima iscrizione 2019/2020  Per 4° anno: 135 crediti Prima iscrizione 2018/2019  Per 5° anno: 190 crediti Prima iscrizione 2017/2018  Per 6°anno: 245 crediti Prima iscrizione 2016/2017  Per ultimo semestre: 300 crediti Prima iscrizione 2015/2016

N.B. Nel computo del numero dei crediti si considerano esclusivamente quelli registrati nella certificazione esami rilasciata dall'Università o dalle Istituzioni AFAM, con l'indicazione della loro acquisizione entro la data del 10 agosto 2021.

Tabella n. 4

### STUDENTI DISABILI CON INVALIDITA' PARI O SUPERIORE AL 66% ISCRITTI PER L'A.A. 2021/2022 AI SEGUENTI CORSI DI LAUREA

Crediti minimi necessari per ottenere i benefici (da conseguire entro e non oltre la data del 10 agosto 2021)

(da conseguire entro e non oltre la data del 10 agosto 2021)			
Laurea triennale di 1º livello	Laurea magistrale di 2º livello	Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)	Laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)
Per 2° anno: 15 crediti Prima iscrizione 2020/2021 Per 3° anno: 48 crediti Prima iscrizione 2019/2020 4° anno: 81 crediti Prima iscrizione 2018/2019 ultimo semestre: 114 crediti Prima iscrizione 2017/2018	2° anno: 18 crediti Prima iscrizione 2020/2021 3° anno: 48 crediti Prima iscrizione 2019/2020 ultimo semestre: 81 crediti Prima iscrizione 2018/2019	2° anno: 15 crediti Prima iscrizione 2020/2021  3° anno: 48 crediti Prima iscrizione 2019/2020  4° anno: 81 crediti Prima iscrizione 2018/2019  5° anno: 114 crediti Prima iscrizione 2017/2018  6° anno: 147 crediti Prima iscrizione 2016/2017  ultimo semestre: 180 crediti Prima iscrizione 2015/2016	2° anno: 15 crediti Prima iscrizione 2020/2021  3° anno: 48 crediti Prima iscrizione 2019/2020  4° anno: 81 crediti Prima iscrizione 2018/2019  5° anno: 114 crediti Prima iscrizione 2017/2018  6° anno: 147 crediti Prima iscrizione 2016/2017  7° anno: 180 crediti Prima iscrizione 2015/2016
			ultimo semestre: 213 crediti Prima iscrizione 2014/2015

N.B. Nel computo del numero dei crediti si considerano esclusivamente quelli registrati nella certificazione esami rilasciata dall'Università o dalle Istituzioni AFAM, con l'indicazione della loro acquisizione entro la data del 10 agosto 2021.

2. Si precisa che, per tutti i corsi di laurea, i crediti si intendono acquisiti e quindi validi ai fini del requisito di merito se inseriti nella carriera dello studente e registrati nella certificazione esami con data uguale o antecedente al 10/8/2021

rilasciata dall'Università o dalle Istituzioni AFAM, con l'indicazione della loro acquisizione entro e non oltre la data suddetta

Nella somma dei crediti non possono essere conteggiati:

- a) i crediti derivanti da debiti formativi;
- b) i crediti di moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale;
- c) i crediti di singoli insegnamenti non riconosciuti;
- d) i crediti in sovrannumero cioè quelli non utili al conseguimento del titolo.
- 3. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie, afferenti alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche possono indicare anticipatamente nella domanda di benefici i crediti derivanti da tirocini tecnico-pratici, che saranno considerati con riserva in attesa della registrazione da parte dell'Università entro il 31 ottobre 2021. Qualora la registrazione avvenisse successivamente a tale data i suddetti crediti non saranno considerati validi e pertanto la posizione dello studente sarà riconsiderata in sede di pubblicazione di graduatoria definitiva.
- 4. Gli studenti che hanno conseguito crediti durante il periodo di mobilità internazionale possono indicare anticipatamente nella domanda di benefici i relativi crediti che saranno considerati con riserva in attesa della registrazione da parte dell'Università o delle Istituzioni AFAM. Gli esami sostenuti in mobilità internazionale dovranno essere registrati nella certificazione esami, rilasciata dall'Università e dalle Istituzioni AFAM, con l'indicazione della loro acquisizione entro e non oltre la data del 10 agosto 2021. Qualora la registrazione avvenisse successivamente a tale data i suddetti crediti non saranno considerati validi e pertanto la posizione dello studente sarà riconsiderata.
- 5. Qualsiasi variazione successiva alla scadenza di inoltro della domanda di benefici relativa al requisito di merito deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Benefici Economici di ALiSEO, all'indirizzo mail borsestudio@aliseo.liguria.it, che verificherà il mantenimento del requisito.
- 6. In caso di eventi eccezionali, che non abbiano consentito agli studenti di conseguire il numero di crediti necessari per richiedere i benefici anche con l'eventuale utilizzo dei crediti bonus di cui al successivo paragrafo 9.1.1 del presente Bando, il Direttore Generale di ALiSEO, su istanza motivata e debitamente documentata, da presentarsi al momento della domanda di partecipazione al concorso, può differire, a suo insindacabile giudizio, di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti (10 novembre 2021).

#### 9.1.1 Crediti bonus

- 1. Lo studente che entro il 10 agosto 2021 non abbia conseguito il numero minimo di crediti di cui alle Tabelle n. 3 e n. 4, può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus.
- 2. I crediti bonus vengono maturati a partire dall'anno convenzionale di prima iscrizione ai corsi di laurea triennale di primo livello, magistrale a ciclo unico e magistrale di secondo livello secondo le seguenti progressioni:
  - 5 crediti bonus per richiedere i benefici per un secondo anno;
  - 12 crediti bonus per richiedere i benefici per un terzo anno;
  - 15 crediti bonus per richiedere i benefici per gli anni successivi al terzo.
- 3. Specifiche del bonus:
  - a) il valore del bonus accresce solamente se non lo si utilizza, fino ad un massimo di 15 crediti bonus;
  - b) i singoli bonus però non sono cumulabili tra loro;
  - c) il bonus utilizzato totalmente dallo studente determina la perdita del diritto a utilizzare altri punti di bonus per tutto il resto della sua carriera universitaria;
  - d) la quota di bonus residua potrà essere utilizzata negli anni successivi;
  - e) il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale può essere utilizzato nel corso di laurea magistrale di secondo livello (massimo 15 crediti). Non verranno maturati nuovi punti di bonus nella laurea magistrale;
  - f) i bonus utilizzati per raggiungere i crediti minimi per l'anno accademico di richiesta dei benefici non possono essere conteggiati dallo studente nei crediti conseguiti per ottenere il merito nell'anno accademico successivo.
- 4. Il bonus va richiesto dallo studente in fase di compilazione della domanda on-line nella sezione "Condizioni di merito". Il bonus, se ancora disponibile, sarà assegnato d'ufficio. Il Servizio Benefici Economici si riserva comunque di effettuare successivi accertamenti in merito alla disponibilità residua del bonus.
- 5. Lo studente proveniente da altra Università italiana o da altre Istituzioni AFAM che richiede l'utilizzo del bonus, deve indicare nella domanda on-line il nome dell'Università di provenienza. Il Servizio Benefici Economici verifica d'ufficio i bonus autocertificati dallo studente.
- 6. Non possono utilizzare i crediti bonus:
  - a) gli studenti iscritti a corsi di laurea vecchio ordinamento;
  - b) gli studenti iscritti ai primi anni di I e II livello per raggiungere il requisito di merito di cui all'art. 8 comma 2 (20 cfu);
  - c) gli studenti iscritti a un primo anno del corso di laurea magistrale per il raggiungimento di 135 crediti che danno il diritto alla conferma di posto alloggio.

### 9.2 Studenti iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento presso i Conservatori di musica

1. Per gli studenti iscritti ai corsi superiori del vecchio ordinamento presso i Conservatori di musica per il conseguimento del diploma, per le Scuole e per gli anni indicati nella sotto riportata Tabella n. 5, il requisito di merito consiste nell'aver superato la prova finale o l'esame di promozione inerente l'anno precedente entro il 25 ottobre 2021. Per il primo anno delle Scuole di Jazz, Clavicembalo e Musica elettronica l'importo totale della borsa di studio viene attribuito se si supera la prova finale del primo anno entro il 10 agosto 2022. Viene erogata solo metà dell'importo se lo studente supera la prova finale entro il 21 ottobre 2022.

Tabella n. 5

### CORSI SUPERIORI DEL VECCHIO ORDINAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA CONSERVATORI DI MUSICA

### "NICCOLO' PAGANINI" DI GENOVA E "GIACOMO PUCCINI" DI LA SPEZIA

Scuola di	Iscrizione agli anni	
Arpa	8° - 9°	
Canto	4° - 5°	
Chitarra	9° - 10°	
Clarinetto	6° - 7°	
Composizione	8° - 9° - 10°	
Contrabbasso	6° - 7°	
Corno	5° - 6°	
Fagotto	6° - 7°	
Flauto	6° - 7°	
Fisarmonica	9° - 10°	
Oboe	6° - 7°	
Organo e composizione organistica	9° - 10°	
Pianoforte principale	9° - 10°	
Sassofono	6° - 7°	
Strumenti a percussione	6° - 7° - 8°	
Tromba e trombone	5° - 6°	
Viola	9° - 10°	
Violino	9° - 10°	
Violoncello	9° - 10°	
Jazz	I-II – III	
Clavicembalo	I-II – III	
Musica elettronica	I-II – III– IV	

### 9.3 Settimo semestre + primo anno di laurea magistrale - requisiti di accesso e di merito

1. La domanda per il "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale" consente agli studenti, in possesso di 135 cfu sostenuti e registrati dall'Università alla data del 10/08/2021 (o 114 cfu per gli studenti disabili), di presentare la richiesta di benefici per i due differenti livelli di studio in un unico momento.

Possono presentare questo tipo di domanda esclusivamente gli studenti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) si sono immatricolati nel 2018/2019 (o 2017/2018 per gli studenti disabili) ad un corso di laurea triennale presso l'Università;
- b) si laureano dal 1° settembre 2021;
- c) devono essere iscritti per l'a.a. 2021/2022 ad un 1°anno di laurea magistrale o al 4° anno di laurea triennale entro il 12/11/2021.

Gli studenti che non soddisfino congiuntamente quanto riportato alle precedenti lettere a), b) e c) devono verificare il possesso dei requisiti per la richiesta come "ultimo semestre" di laurea di cui al paragrafo 9.4 o come "primo anno di laurea magistrale" di cui all' articolo 8 del presente Bando.

Lo studente già laureato (corso di laurea triennale di primo livello) al momento di presentazione della domanda di benefici o che si laurea entro il 31/8/2021, deve presentare domanda di benefici come primo anno di laurea magistrale.

2. Le scadenze per la presentazione della domanda di "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale" sono quelle indicate per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

- 3. La richiesta di benefici per il "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale" deve essere presentata utilizzando l'apposita opzione presente all'interno della domanda on-line alla sezione "cosa studi". Lo studente compila consecutivamente prima i campi relativi al settimo semestre del corso di laurea triennale e a seguire quelli relativi al primo anno di laurea magistrale.
- 4. I requisiti di merito per l'ottenimento/mantenimento dei benefici in caso di domanda "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale" sono i seguenti:
  - per il settimo semestre sono richiesti all'atto di presentazione della domanda i requisiti indicati alle Tabelle n. 3 e n. 4 del precedente paragrafo 9.1 del presente Bando;
  - per il primo anno di laurea magistrale devono essere conseguiti nel corso dell'anno accademico secondo quanto indicato al precedente articolo 8 del presente Bando.
- 5. Agli studenti che risulteranno vincitori della borsa di studio sarà corrisposta come prima rata il 25% degli importi netti della borsa di cui alla Tabella n. 8 dell'articolo 17 del presente Bando, comprese eventuali integrazioni, entro il 31/12/2021.

La seconda rata verrà erogata con le seguenti modalità:

- Studente iscritto ad un primo anno di laurea magistrale per l'a.a. 2021/2022:
   a) al conseguimento di 20 crediti acquisiti entro il 10/08/2021 75% degli importi di cui alla Tabella n. 8 dell'articolo 17 del presente Bando, comprese eventuali integrazioni;
   b) al conseguimento di 20 crediti acquisiti entro il 30/11/2021 25% degli importi di cui alla Tabella n. 8 dell'articolo 17 del presente Bando, comprese eventuali integrazioni;
- Studente iscritto ad un settimo semestre (4° anno di laurea triennale) per l'a.a. 2021/2022:
   25% degli importi netti di cui alla Tabella n. 8 dell'articolo 17 del presente Bando, comprese eventuali integrazioni;

Agli studenti di cui al precedente comma 5 lett. b), vincitori di borsa di studio, che non conseguono almeno 20 crediti entro il 30 novembre 2021, sono revocati i benefici.

- 6. Agli studenti inseriti nelle graduatorie alloggi, e risultati assegnatari di posto alloggio, è richiesto il pagamento di un corrispettivo mensile pari a quanto indicato in Tabella n. 9 di cui all'articolo 17 del presente Bando a decorrere dal mese successivo al conseguimento della laurea triennale fino al raggiungimento dei 20 crediti per ottenere la borsa di studio come primo anno di laurea magistrale. Al raggiungimento dei suddetti crediti sarà loro restituito quanto già corrisposto per l'alloggio.
- 7. Gli studenti vincitori della borsa di studio per il "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale" che:
  - a) non dovessero iscriversi al 1° anno di laurea magistrale per l'a.a. 2021/2022 entro il 7 aprile 2022, saranno considerati a tutti gli effetti vincitori di borsa di studio per l'ultimo semestre;
  - b) risultino iscritti ad un primo anno di laurea magistrale per l'a.a. 2021/2022, nell'anno accademico 2022/2023 potranno concorrere soltanto come iscritti al secondo anno di laurea magistrale di secondo livello.

### 9.4 Ultimo semestre - requisiti di accesso e di merito

- 1. La domanda per l'"ultimo semestre" è riservata agli studenti in possesso dei requisiti di cui alle Tabelle n. 3 e n. 4 dell'articolo 9 (merito richiesto per "ultimo semestre") e che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
  - a) iscritti per l'a.a. 2021/2022 all'ultimo semestre di corsi di laurea triennale di primo livello, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale di secondo livello;
  - b) studenti che non risultino laureati entro il 31 agosto 2021.
- 2. Le scadenze per la presentazione della domanda di "ultimo semestre" sono quelle indicate per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di cui al precedente articolo 7 del presente Bando.
- 3. Gli studenti vincitori di borsa "ultimo semestre" hanno diritto:
  - al 50% degli importi di cui alla Tabella n. 8 dell'articolo 17 del presente Bando, comprese eventuali integrazioni;
  - a un pasto giornaliero gratuito presso i Centri di Ristorazione a decorrere dalle graduatorie definitive e fino al 31 marzo 2022;
  - al posto alloggio gratuito, se assegnatari dello stesso, a decorrere dalla pubblicazione delle graduatorie e fino al 31 marzo 2022.

Resta inteso che dal 1° aprile 2022 lo studente vincitore di borsa semestrale è tenuto al pagamento dei pasti alla tariffa di "Fascia" (vedi Disposizioni per la Ristorazione) e dell'affitto mensile di € 160,00 fino al conseguimento della laurea.

### Articolo 10 - Studenti iscritti a corsi di dottorato e scuole di specializzazione - Requisiti di accesso e di merito

1. Il requisito di merito richiesto agli studenti iscritti ai corsi di dottorato attivati ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, e alle scuole di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (primi anni e anni successivi) è l'iscrizione e l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall'anno di prima iscrizione.

### Articolo 11- Requisiti economici

#### 11.1 ISEE Universitario

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ss.mm.ii in materia di ISEE e integrate sulla base degli ulteriori criteri di selezione in attuazione dell'art. 5 del d.P.C.M. 9 aprile 2001 e degli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Per la richiesta dei benefici lo studente deve obbligatoriamente essere in possesso dell'attestazione ISEE per le Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito indicato come ISEE Universitario o ISEEU), rilasciato da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) oppure compilabile sul sito INPS.

Sono considerate valide, ai fini della partecipazione al concorso per l'attribuzione di benefici per l'a.a. 2021/2022, le attestazioni ISEE Universitario 2021 emesse in favore dello studente che richiede i benefici di cui al presente Bando e richieste a partire dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 agosto 2021.

Nella domanda on-line allo studente viene richiesta obbligatoriamente l'autorizzazione nei confronti di ALiSEO a prelevare dalla banca dati INPS i parametri relativi all'ultima attestazione ISEEU 2021 emessa in suo favore e richiesta entro il 31 agosto 2021.

Lo studente che entro la scadenza di presentazione della domanda non fosse ancora in possesso dell'ISEE Universitario, per partecipare al concorso di cui al presente Bando, deve essere in possesso almeno della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) al CAAF.

Qualora non risulti presente alcuna DSU 2021 nella banca dati INPS richiesta entro il 31/08/2021, lo studente sarà escluso in via DEFINITIVA dal concorso già nelle graduatorie provvisorie.

Non sono considerate valide ai fini del concorso le attestazioni ISEEU con annotazioni e/o difformità.

#### 11.2 Limiti reddituali ed economici - ISEEU e ISPEU

1. L'ISEE Universitario del nucleo familiare dello studente richiedente i benefici previsti dal presente Bando non deve superare € 23.626,00 e l'Indicatore della Situazione patrimoniale Equivalente Universitaria (di seguito denominato ISPE Universitario) non deve superare € 51.361,00.

I valori degli indicatori economici sopra indicati e riportati nella seguente Tabella n. 6 sono determinati rispettando i valori massimi stabiliti dal decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 18 marzo 2021, n. 256.

	Tabella n. 6
REQUISITO	DECONOMICO
Reddito	Patrimonio
ISEE UNIVERSITARIO	ISPE UNIVERSITARIO
≤ € 23.626,00	≤ € 51.361,00

- 2. Qualora lo studente, durante la compilazione della domanda on-line, nell'apposita casella della sezione "dati economici" abbia indicato un importo di borsa di studio erogato da ALiSEO nell'anno di imposta 2019, l'importo verrà detratto d'ufficio dall'ISEEU dichiarato. Lo studente sarà inserito in graduatoria con gli indicatori ISEE e ISPE ricalcolati al netto dell'importo di borsa di studio inserito.
- 3. Per la determinazione del nucleo familiare convenzionale dello studente, da dichiarare nella DSU, si fa riferimento alla normativa vigente relativa all'ISEEU.
- 4. ALISEO non è in alcun modo responsabile della mancata trasmissione da parte dell'INPS/CAAF dei dati contenuti nella DSU e/o dell'elaborazione dell'ISEEU per la richiesta dei benefici.

### 11.3 ISEEU e ISPEU estero - Documentazione consolare

1.Gli studenti che devono obbligatoriamente, pena esclusione dal concorso, effettuare l'up-load della documentazione consolare di cui al successivo comma sono:

• gli studenti con cittadinanza Extra UE la cui famiglia o parte di essa risieda all'estero;

- gli studenti con cittadinanza UE la cui famiglia o parte di essa risieda all'estero;
- gli studenti con cittadinanza italiana la cui famiglia, o una parte di essa, risieda all'estero e non sia iscritta all'AIRE.
- 2. Per la richiesta dei benefici di cui al presente Bando, i suddetti studenti devono, pena l'esclusione dal concorso, effettuare l'up-load della **documentazione consolare** che consiste in certificati o dichiarazioni in originale attestanti:
  - a) composizione del nucleo familiare dello studente (nome, cognome e data di nascita di genitori, fratelli/sorelle e altri soggetti che abitino nella casa dello studente). In caso di morte di uno dei genitori sui documenti deve risultare la data di decesso o una ulteriore dichiarazione che attesti l'evento; in caso di separazione o divorzio dei genitori deve essere allegato un documento che attesti tale condizione;
  - b) redditi prodotti all'estero nell'anno 2019 o, se impossibilitati a reperire la documentazione relativa a tale anno, nel 2020. I redditi devono essere riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare. Non sono ammesse indicazioni di redditi riferite a periodi compresi tra due anni differenti (es. reddito percepito tra agosto 2019 e settembre 2020), ad eccezione per i Paesi in cui l'anno fiscale non sia compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Nel caso in cui un componente del nucleo familiare non eserciti attività lavorativa dovrà risultare la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione o la documentazione relativa alla pensione con riferimento all'anno intero o 12 mesi;
  - c) presenza o assenza di patrimoni mobiliari (depositi, conti correnti), riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare dello studente, alla data del 31/12/2019 o, se impossibilitati a reperire la documentazione, alla data del 31/12/2020;
  - d) presenza o assenza di patrimoni immobiliari, riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare dello studente, alla data del 31/12/2019 o, se impossibilitati a reperire la documentazione, alla data del 31/12/2020. In caso di proprietà il certificato deve contenere la specifica dei metri quadri per ogni abitazione posseduta;
  - e) l'eventuale canone di locazione relativo all'abitazione di residenza del nucleo familiare dello studente.
- 3. La documentazione consolare elencata al precedente comma 1 del presente paragrafo, deve essere:
  - a) rilasciata dalle Autorità competenti del Paese ove redditi e patrimoni sono stati prodotti;
  - b) tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Autorità diplomatiche italiane (Ambasciata o Consolato generale) competenti nel paese d'origine dello studente. Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961 la legalizzazione può avvenire tramite il rilascio di apostille.
- 4. Gli studenti che arrivano in Italia con la documentazione in lingua originale, non tradotta e non legalizzata dalle Autorità diplomatiche italiane competenti nel paese d'origine dello studente stesso o gli studenti che vivono in Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la documentazione tradotta e legalizzata dovranno:
  - far vidimare e tradurre i documenti dall'Ambasciata o dal Consolato generale in Italia o farsi rilasciare, sulla base di tali documenti, dichiarazione consolare contenente quanto riportato ai punti a), b), c), d) e) di cui al comma 2 del presente paragrafo;
  - farla legalizzare dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 5. Nel caso in cui sui documenti non venga indicato l'anno di riferimento dei redditi, gli stessi vengono considerati prodotti:
  - nel 2020 in caso di documentazione rilasciata nel 2021;
  - nel 2019 in caso di documentazione rilasciata nel 2020.

Non verranno accettati documenti reddituali rilasciati nel 2019 se non nel caso venga specificato che si riferiscono all'anno 2019.

I documenti relativi alla composizione del nucleo familiare e ai patrimoni devono essere rilasciati obbligatoriamente nel

Lo studente che produca la documentazione richiesta, ma questa non sia riferita agli anni sopra indicati (2019 o 2020) viene inserito nella condizione di "Sospeso" nelle graduatorie provvisorie e può sanare la propria posizione entro la scadenza prevista al paragrafo 11.6 comma 1, pena l'esclusione in via definitiva dal concorso.

- 6. Non viene accettata qualsiasi forma di dichiarazione sostitutiva, autocertificazione, affidavit, dichiarazione giurata.
- 7. Gli studenti stranieri in possesso di doppia cittadinanza possono presentare domanda di benefici scegliendo una delle due cittadinanze, nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana, prevale quest'ultima.
- 8. Gli indicatori ISEEU E ISPE, determinati dalla procedura informatica sulla base dei dati inseriti dallo studente nella domanda on-line, devono rispettare i parametri di cui al paragrafo 11.2 Il Servizio Benefici Economici effettua il controllo che quanto autocertificato dallo studente corrisponda ai documenti allegati riservandosi di richiedere integrazioni.

### 11.3.1 Studenti extra UE senza visto - accesso alla domanda on -line

1. Lo studente Extra UE che vuole richiedere i benefici ALiSEO per il primo anno di corso di laurea, ma che non riesce ad ottenere il visto per arrivare in Italia entro la scadenza per la presentazione della domanda di benefici a causa di ritardi nel rilascio del visto da parte delle Autorità competenti, può comunque inoltrare domanda di benefici dall'estero entro i termini stabiliti all'articolo 7 del presente Bando.

Lo studente, una volta effettuata la procedura di pre-immatricolazione, tramite il Settore Accoglienza Stranieri dell'Università, entra in possesso del numero di matricola, indispensabile per inoltrare la domanda on-line di benefici dall'estero. Nella domanda di benefici viene richiesto allo studente l'upload del passaporto e dei documenti consolari di cui al precedente paragrafo 11.2 del presente Bando e non l'inserimento del codice IBAN. Lo studente, al momento del suo arrivo in Italia, deve inserire nella sezione "Sportello Studente" il proprio codice IBAN del conto corrente bancario o postale italiano ed effettuare l'up load del certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

### 11.3.2 Studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo

1. Gli studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo di cui al decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 12 febbraio 2021 n. 156, (vedi Tabella n. 7 sotto riportata) devono presentare, una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Tale attestazione, ai fini della quantificazione dell'importo degli indicatori ISEE Universitario e ISPE Universitario, è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori a € 0.00.

PAESI PARTICOLARMENTE POVERI E IN VIA DI SVILUPPO

Tabella n. 7

#### Afghanistan Mauritania Bangladesh Mozambique Benin Myanmar Bhutan Nepal Burkina Faso Niger Burundi Rwanda Cambogia Sao Tome and Principe Central African Republic Senegal Chad Sierra Leone Solomon Islands Comoros Democratic People's Republic of Korea Somalia Democratic Republic of Congo South Sudan Djibouti Sudan Eritrea Tanzania Ethiopia Timor-Leste Gambia Togo Guinea Tuvalu

Uganda

Yemen

Zambia

Zimbabwe

Lesotho Liberia Madagascar Malawi Mali

Guinea Bissau

Lao People's Democratic Republic

Haiti Kiribati

### 11.3.3 Studenti apolidi e in regime di protezione internazionale

- 1. Lo studente apolide deve effettuare l'up-load della copia del permesso di soggiorno che attesti lo "status di apolide". Qualora non fosse ancora in possesso del permesso di soggiorno, lo studente deve effettuare l'up-load della copia autenticata della sentenza che dichiara la condizione di apolide.
- 2. Lo studente sottoposto a regime di protezione internazionale deve effettuare l'upload della copia del permesso di soggiorno con l'indicazione di "rifugiato politico", "asilo politico", "protezione sussidiaria", "motivi umanitari"; se non è ancora in possesso del permesso di soggiorno, lo studente può presentare l'attestato nominativo rilasciato dalla Questura o il provvedimento rilasciato dalla Commissione territoriale competente nel quale viene riconosciuto lo status di protezione internazionale.

- 3. Ai fini della valutazione economica, per gli studenti apolidi e in regime di protezione internazionale, si tiene conto solo dei redditi e dei patrimoni prodotti in Italia. Se lo studente e l'eventuale nucleo familiare non possiedono redditi in Italia, la quantificazione dell'importo degli indicatori ISEE Universitario e ISPE Universitario è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori ad  $\in$  0,00.
- 4. Qualora vengano previsti altri status oltre a quelli sopra citati verranno presi in considerazione ai fini della valutazione del reddito.

### 11.4 Nucleo familiare indipendente

### 11.4.1 Studente indipendente

- 1. Per richiedere i benefici del presente Bando, lo studente costituisce nucleo familiare indipendente da quello della famiglia di origine in presenza di entrambi i seguenti requisiti:
  - a) **residenza anagrafica** esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostituiva unica (DSU), in alloggio non di proprietà di un suo membro;
  - b) presenza di un'adeguata **capacità di reddito** percepito negli anni d'imposta 2019 e 2020, non inferiore ad € **6.500,00** per ciascun anno. Tale importo comprende qualsiasi reddito fiscalmente dichiarato o assimilato percepito negli anni d'imposta 2019 e 2020.

In tutti i casi in cui lo studente, pur non vivendo più nella famiglia d'origine, non possegga i requisiti sopra indicati per essere considerato studente indipendente deve obbligatoriamente far riferimento ai componenti del nucleo familiare d'origine e alle loro condizioni economiche e patrimoniali.

### 11.4.2 Studente coniugato ovvero in regime di convivenza di fatto (art.1 comma 36 legge n. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza

- 1. Lo studente coniugato ovvero in regime di convivenza di fatto registrata presso il Comune di residenza dello studente stesso, qualora non soddisfi le condizioni per essere considerato "indipendente", deve sommare al proprio reddito quello del coniuge (per ciascun anno di imposta 2019 e 2020).
  - Qualora raggiunga l'importo minimo di € 6.500,00 (per ciascun anno di imposta 2019 e 2020) la DSU farà quindi riferimento al solo nucleo che lo studente ha costituito con il proprio coniuge, escludendo la famiglia di origine.
  - Qualora il reddito percepito dallo studente coniugato e dal proprio coniuge non raggiunga il limite minimo richiesto di € 6.500,00 (per ciascun anno di imposta 2019 e 2020), lo studente deve far riferimento alla famiglia di origine escludendo quindi il coniuge ed eventuali figli.

### 11.4.3 Studente separato o divorziato

1. Lo studente separato o divorziato anche se con figli, qualora non soddisfi le condizioni per essere considerato "indipendente" deve obbligatoriamente far riferimento alla famiglia di origine.

### 11.4.4 Casi con nucleo familiare composto dal solo studente

1. Lo studente non in possesso dei requisiti per essere considerato "indipendente" può comunque presentare l'ISEE Universitario, relativo unicamente alla propria condizione economica, solamente se è orfano di entrambi i genitori oppure se si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 dPR 223/89.

Le categorie previste per la convivenza anagrafica sono:

- appartenente ad un ordine religioso;
- appartenente ad una comunità di accoglienza;
- sottoposto a regime di detenzione;
- militari.

Nel caso lo studente che si trova in condizione di "convivenza anagrafica" sia coniugato, per l'elaborazione dell'ISEE Universitario deve far riferimento al nucleo familiare che ha costituito con il proprio coniuge e di eventuali figli.

ALiSEO si riserva di richiedere allo studente idonea documentazione che attesti le condizioni di cui al presente paragrafo 11.4.4.

### 11.5 Requisiti economici per gli studenti iscritti a corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione

1. Gli studenti che richiedono i benefici per i corsi di dottorato di ricerca e per le scuole di specializzazione di cui all' articolo 2 del presente Bando, devono attenersi a quanto disposto all'articolo 11 del presente Bando.

Per tali studenti il nucleo familiare è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dall'eventuale coniuge, dai figli anche maggiorenni.

Si precisa che l'ISEE nucleo ristretto può essere richiesto anche dagli studenti il cui nucleo familiare anagrafico risulti composto dalla propria famiglia di origine. In questo caso è necessario fare esplicita richiesta al CAAF in sede di compilazione di DSU compilando il quadro A "nucleo familiare ristretto per i dottorati".

### 11.6 Sospensione in graduatoria per difformità reddituali ISEEU 2021

1.Il Servizio si riserva di effettuare possibili controlli sulla documentazione reddituale autocertificata e inserita nella domanda on–line dallo studente e di richiedere eventuale documentazione integrativa.

Lo studente che risulta in condizione di "Idoneo Sospeso" nelle graduatorie provvisorie a causa di difformità a seguito dei suddetti controlli, può sanare la propria situazione, **pena l'esclusione in via DEFINITIVA** dal concorso, entro il:

- 12/11/2021 se studente iscritto all'Università;
- 07/01/2022 se studente iscritto alle Istituzioni AFAM;
- 04/02/2022 se studente iscritto a corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione.

### Articolo 12 - Integrazioni alla borsa di studio

- 1. Gli importi della borsa di studio di cui all'articolo 17 del presente Bando possono essere integrati per gli studenti:
- a) disabili, con invalidità pari o superiore al 66%, secondo quanto determinato dall'articolo 13 del presente Bando;
- b) ammessi dall'Università a partecipare al **programma comunitario di mobilità internazionale "Erasmus** + **Key Action 1 learning mobility of individuals"** per l'anno accademico 2021/2022, secondo quanto determinato dall'articolo 14 del presente Bando;
- c) la cui **situazione economica** sia **peggiorata** rispetto alla dichiarazione presentata al momento della richiesta di benefici. In tal caso lo studente può presentare idonea documentazione per ottenere un'eventuale revisione della fascia reddituale di appartenenza (Tabella n. 8);
- d) che conseguono il titolo di laurea entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici (premio di laurea). Tali studenti dovranno presentare al Servizio Benefici Economici il modulo "Integrazione borsa per laureati" scaricabile dal sito istituzionale di ALiSEO debitamente compilato entro 30 giorni dalla seduta di laurea per beneficiare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, di una integrazione della borsa pari alla metà dell'importo della borsa di studio ottenuta nell'ultimo anno di corso. Tale integrazione non è prevista per gli studenti che hanno conseguito un titolo di studio relativo a corsi di laurea vecchio ordinamento attivati prima dell'attuazione del D.M. 500/1900
  - Si specifica che gli studenti che conseguono il titolo di laurea entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici in riferimento all'a.a. 2020/2021, ma hanno presentato domanda di benefici per l'a.a. 2021/2022 per "ultimo semestre" o per "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale" non possono richiedere la suddetta integrazione alla borsa di studio;
- e) **con figlio minore** nato a partire dal 1° gennaio 2015 e presente in Italia nel proprio nucleo familiare, che siano dichiarati assegnatari di posto alloggio e che, per continuare a vivere insieme al proprio figlio, non possono essere quindi alloggiati presso le residenze ALiSEO.
  - A tali studenti è attribuita un'integrazione in denaro alla borsa di studio pari a € 1.500,00 (€ 750,00 per gli studenti "ultimo semestre").
  - Al fine di poter richiedere tale beneficio, in sede di presentazione della domanda di benefici, devono barrare la casella "Integrazione borsa studenti con figli minori a carico (beneficio subordinato all'assegnazione dell'alloggio)" (vedi art. 10 comma 10).
  - Qualora lo studente sia convivente con l'altro genitore del minore, anch'esso beneficiario di borsa di studio e assegnatario di posto alloggio, l'integrazione di cui al presente comma viene erogata solamente ad un genitore.
  - Tali studenti possono inoltre ricevere l'incremento a titolo di "contributo affitto" secondo quanto previsto all'art. 22 del presente Bando.

L'importo relativo all'integrazione di cui alla presente lettera (figlio minore) è erogato secondo le tempistiche previste per l'erogazione della borsa di studio per gli studenti iscritti:

- ai primi anni in relazione a quanto disposto all'articolo 24.2;
- ad anni successivi entro il 30 giugno 2022;
- ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione entro il 31 marzo 2022.

### Articolo 13 - Integrazione borsa di studio e agevolazione benefici per gli studenti disabili

- 1. Al fine della richiesta dell'integrazione alla borsa di studio di cui al presente articolo vengono considerati disabili, ai sensi del d.P.C.M. 9 aprile 2001, gli studenti con invalidità pari o superiore al 66%.
- Tali studenti, al fine di poter usufruire dei benefici elencati al successivo comma 2, in sede di presentazione della domanda ad ALiSEO, devono barrare la casella "Integrazione disabili con percentuale di invalidità pari o superiore al 66%".
- 2. Tali studenti usufruiscono dei seguenti benefici/agevolazioni, in parte già citati nei precedenti articoli di cui al presente Bando:
  - a) l'integrazione dell'importo di € 1.500,00 sulla quota monetaria della borsa di studio. Per lo studente utilmente collocato nella graduatoria "ultimo semestre" l'integrazione è pari a € 750,00;
  - b) la concessione dei benefici, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, è garantita per un periodo di tempo, calcolato dall'anno convenzionale di prima iscrizione, aumentato di semestri aggiuntivi rispetto agli studenti senza disabilità, come riportato al precedente articolo 3.3 del presente Bando;

- c) la priorità di assegnazione nelle graduatorie borsa di studio e posto alloggio rispetto agli studenti senza disabilità:
- d) la richiesta, per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, di un requisito di merito agevolato (vedi Tabella n. 4);
- e) l'erogazione della borsa di studio, comprensiva dell'integrazione studenti con disabilità, in un'unica soluzione, entro il 31/12/2021, per gli studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi senza la richiesta del requisito di merito di cui al precedente articolo 8 comma 6 del presente Bando;
- f) la fruizione a titolo gratuito di due pasti giornalieri presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO;
- g) la facoltà di scelta per lo studente assegnatario di posto alloggio, tra l'assegnazione dell'alloggio e l'integrazione in denaro alla borsa di studio, pari alla quota del Servizio Abitativo di cui alla Tabella n. 8, se ritenuto più confacente alle proprie esigenze (vedi art. 22).
- 3. ALiSEO richiede agli studenti di cui al comma 1 del presente articolo la certificazione attestante l'invalidità rilasciata dagli organismi pubblici competenti italiani. Qualora lo studente non risulti in possesso di tale certificazione, ALiSEO effettua la revoca dell'integrazione di cui al presente articolo.

A seguito della revoca della suddetta integrazione, ALISEO provvede anche alla revoca dei benefici qualora lo studente si trovi nelle seguenti condizioni:

- iscritto ad anni successivi al primo che non sia in possesso dei requisiti di merito previsti per gli studenti senza disabilità di cui alla Tabella n. 3;
- iscritto ai primi anni di tutti i corsi che non sia in possesso del requisito di merito previsto al precedente articolo 8 comma 2 del presente Bando.
- 4. L'importo relativo all'integrazione di cui al presente articolo per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo viene erogato in due rate secondo le tempistiche relative all'erogazione della borsa di studio.

### Articolo 14 - Integrazione borsa di studio per mobilità internazionale programma "Erasmus + - Key Action 1 Learning mobility of individuals"

1. Possono richiedere l'integrazione alla borsa di studio a titolo di mobilità internazionale programma "Erasmus + – Key Action 1 Learning mobility of individuals" unicamente gli studenti che risultino vincitori nella relativa graduatoria redatta dall'Università e dalle Istituzioni AFAM.

Tali studenti, in sede di presentazione della domanda di benefici, devono barrare la casella "Integrazione per mobilita' internazionale Erasmus Key Action 1 Learning mobility of Individuals", autocertificare il Paese di destinazione e il periodo di permanenza all'estero quantificato in mesi.

Gli studenti iscritti ai primi anni del corso di laurea magistrale di secondo livello, per poter richiedere l'integrazione di cui al presente articolo, devono dichiarare di essere in possesso, al 10/08/2021, di almeno 135 crediti (conseguiti nella laurea triennale).

- 2. L'integrazione di cui al comma precedente:
  - a) non può essere concessa agli studenti iscritti ai primi anni di laurea triennale di primo livello;
  - b) può essere concessa una sola volta per ogni livello di studio;
  - c) può essere concessa per un numero di mesi trascorsi all'estero uguale o maggiore a tre mesi (90 gg) e non superiore a 12 mesi (360 gg).
- 3. L'importo dell'integrazione della borsa di studio relativo al programma comunitario di mobilità "Erasmus + − Key Action 1 Learning mobility of individuals" attribuito da ALiSEO è pari a € 670,00 mensili. Tale contributo è:
  - aggiuntivo rispetto al contributo comunitario previsto e al contributo relativo al premio per risultati erogati dall'Università;
  - incompatibile con i contributi integrativi dell'Università per la mobilità.

ALiSEO inoltre prevede un rimborso complessivo delle spese di viaggio pari a € 250,00.

- 4. Gli studenti aventi diritto all'integrazione della borsa di studio relativa al programma comunitario di mobilità "Erasmus + Key Action 1 Learning mobility of individuals" saranno individuati in base ad una graduatoria definita secondo i criteri di determinazione delle graduatorie alloggi e nei limiti dello stanziamento di bilancio.
- 5. Al fine di ricevere l'importo monetario di cui al comma 3 del presente articolo, lo studente deve superare, nel periodo di studio all'estero, almeno un esame che dovrà essere riconosciuto dall'Università o dalle Istituzioni AFAM in termini di crediti o annualità nell'ambito del proprio corso di studi in Italia.
- 6. Per l'erogazione dell'importo dell'integrazione della borsa di studio relativa al programma comunitario di mobilità "Erasmus + Key Action 1 Learning mobility of individuals" valgono le seguenti disposizioni:
  - a) La prima rata, corrispondente a metà dell'importo monetario calcolato in base al numero di mesi autocertificato dallo studente in sede di presentazione della domanda, è erogata contestualmente:
    - alla prima rata della borsa di studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo;

- al pagamento della borsa di studio, dopo il conseguimento del merito previsto all'articolo 8 del presente Bando, per gli studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale di secondo livello.
- b) La rata conclusiva è corrisposta soltanto al termine del periodo di studio e successivamente alla trasmissione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, da parte dell'Università e delle Istituzioni AFAM, al Servizio Benefici Economici, della certificazione rilasciata dall'Università straniera attestante il:
  - periodo di permanenza all'estero;
  - superamento di almeno un esame sostenuto all'estero.

Trascorso il termine sopra indicato (31/12/2022), lo studente per il quale non sia pervenuta la documentazione suddetta perde il diritto all'integrazione e deve restituire la prima rata se già erogata.

ALiSEO effettua il calcolo dell'importo della rata conclusiva in base al numero di giorni effettivamente trascorsi all'estero desunti dalla certificazione rilasciata dall'Università attestante il periodo di permanenza all'estero rapportato a 360 giorni (anno commerciale).

Il calcolo è il seguente: <u>670,00 (importo mensile) x n. dei giorni effettivi all'estero</u> 30 (gg del mese)

Se il calcolo effettuato sul numero di giorni effettivamente trascorsi all'estero, dovesse determinare un importo inferiore a quanto già percepito dallo studente a titolo di prima rata, lo studente stesso è tenuto a restituire la somma per la quale non ha maturato il diritto.

L'importo dell'integrazione alla borsa di studio di cui al presente articolo, per gli studenti collocati nella graduatoria "ultimo semestre", è pari al 50% rispetto agli importi di cui al precedente comma 3.

- 7. Lo studente che si reca all'estero per i motivi di cui al presente articolo deve obbligatoriamente e tempestivamente segnalarlo ai Servizi Ristorazione (che provvede a sospendere la validità della tessera ai fini della ristorazione, come indicato nelle Disposizioni per la Ristorazione) e Abitativo (se studente alloggiato) utilizzando l'apposito modulo presente sul sito istituzionale di ALiSEO alla sezione Diritto allo Studio.
- 8. Gli studenti in Erasmus nell'anno accademico 2021/2022 non hanno diritto a eventuali rimborsi per la mancata fruizione dei servizi (ristorazione e alloggio) in quanto l'importo dell'integrazione "Mobilità" comprende i rimborsi per la mancata fruizione dei suddetti servizi a cui avrebbero diritto.
- 9. Gli studenti non vincitori nella graduatoria redatta dall'Università relativa al programma "Erasmus + Key Action 1 Learning mobility of individuals" sono esclusi nella graduatoria integrazione Mobilità internazionale di ALiSEO. ALiSEO effettua la revoca dell'integrazione alla borsa di studio "Erasmus + Key Action 1 Learning mobility of individuals" agli studenti non in possesso dei requisiti di cui al presente articolo e agli studenti per i quali non sia pervenuta al Servizio Benefici Economici, da parte dell'Università e dell'Istituzioni AFAM la certificazione di cui al precedente comma 6 lett. b) entro il 31 dicembre 2022.

### Articolo 15 - Criteri per l'assegnazione delle borse di studio

- 1. Le borse di studio, fino alla concorrenza della disponibilità del bilancio, sono assegnate prioritariamente agli studenti disabili con invalidità pari o superiore al 66%, nonché, nella misura di n. 40 borse di studio, agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e ai corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210.
- 2. Le risorse disponibili dopo tale assegnazione sono utilizzate per l'assegnazione delle borse di studio per gli iscritti ad anni successivi al primo, fino alla concorrenza della disponibilità di bilancio.
- 3. In caso di ulteriori disponibilità di risorse, si procede, fino alla concorrenza della disponibilità di bilancio, all'assegnazione delle borse di studio agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico o magistrale di secondo livello.
- 4. In caso di ulteriori disponibilità, si procede all'assegnazione agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale di primo livello di borse di studio in servizi (posto alloggio e servizio ristorazione).
- 5. Le risorse eventualmente residuate dopo tale assegnazione sono utilizzate per assegnare le quote monetarie della borsa di studio agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale di primo livello, secondo l'ordine delle graduatorie.

### Articolo 16 - Criteri per la formulazione delle graduatorie delle borse di studio

- 1. Per gli s**tudenti iscritti all'Università** sono formulate sei graduatorie relative rispettivamente a:
  - a) studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale di primo livello appartenenti all'Unione Europea in base all'ordine crescente dell'ISEE Universitario;
  - b) studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale non appartenenti all'Unione Europea in base all'ordine crescente dell'ISEE Universitario;
  - c) studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale di secondo livello appartenenti all'Unione Europea in base all'ordine crescente dell'ISEE Universitario;

- d) studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale di secondo livello non appartenenti all'Unione Europea in base all'ordine crescente dell'ISEE Universitario;
- e) studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi del nuovo ordinamento: l'attribuzione delle borse avverrà sulla base di graduatorie di merito in relazione al numero dei crediti superati al 10 agosto 2021 rapportati ai crediti o annualità richiesti in riferimento all'anno convenzionale di prima immatricolazione così come indicato al precedente articolo 9 del presente Bando;
- f) studenti che hanno presentato domanda di benefici come "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale" in base al numero dei crediti superati al 10 agosto 2021 rapportati ai crediti richiesti in riferimento all'anno convenzionale di prima immatricolazione così come indicato al precedente articolo 9 del presente Bando.

### A parità di situazione:

- a) nelle prime quattro graduatorie (lettere a), b), c), d) precede il più giovane d'età;
- b) nella quinta e sesta graduatoria (lettere e), f) si applicano i seguenti criteri di priorità:
  - lo studente che non utilizza il bonus;
  - lo studente che utilizza il bonus in misura inferiore;
  - lo studente con la votazione media più elevata;
  - lo studente con lo status di vincitore borsa di studio ALiSEO per l'a.a. 2019/2021;
  - lo studente con l'ISEE Universitario/ISEE corrente più basso.
- 2. Per gli s**tudenti iscritti alle Istituzioni AFAM** sono redatte graduatorie per ciascuna Istituzione AFAM, ordinate secondo le seguenti modalità:
  - a) studenti iscritti al primo anno dei corsi di primo e secondo livello appartenenti all'Unione Europea, la graduatoria sarà ordinata in base all'ordine crescente dell'ISEE Universitario;
  - b) studenti iscritti al primo anno dei corsi di primo e secondo livello non appartenenti all'Unione Europea, la graduatoria sarà ordinata in base all'ordine crescente dell'ISEE Universitario;
  - c) studenti iscritti ad anni successivi al primo, l'attribuzione delle borse avverrà con graduatorie di merito redatte sulla base del numero dei crediti conseguiti al 10 agosto 2021 rapportati ai crediti minimi richiesti dal presente Bando.

### A parità di situazione:

- a) nelle prime due graduatorie (lettere a), b) precede il più giovane d'età;
- b) nella terza graduatoria (lettera c) si applicano i seguenti criteri di priorità:
  - lo studente con la votazione media più elevata;
  - lo studente con l'ISEE Universitario/ISEE corrente più basso.
- 3. Per studenti iscritti alle scuole di specializzazione o ai corsi di dottorato di ricerca la graduatoria è formulata in base all'ordine crescente dell'ISEE Universitario/ISEE corrente in cui precedono gli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

A parità di situazione economica precede lo studente con lo status di vincitore di borsa di studio ALiSEO per l'anno accademico 2020/2021.

4. Per gli **studenti iscritti al vecchio ordinamento** la graduatoria è redatta in base all'ordine crescente dell'ISEE Universitario/ISEE corrente, a parità di situazione precede lo studente con la votazione più elevata.

### Articolo 17 - Importi della borsa di studio e servizi connessi

### **17.1 Importi**

1. L'importo lordo della borsa di studio varia in base all'ISEE Universitario e alla tipologia di studente "In Sede", "Pendolare", "Fuori Sede" (art. 4 del presente Bando).

La borsa di studio consiste nell'erogazione di una quota monetaria in denaro al netto del valore annuale attribuito al servizio ristorazione (€ 832,00) e al servizio alloggio (€ 2.068,00). I valori della borsa di studio sono determinati rispettando i valori minimi stabiliti dal decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 12 febbraio 2021, n. 157.

2. Nella Tabella n. 8 sotto riportata sono indicati gli importi relativi alla borsa di studio ed i servizi ad essa connessi:

VALORE DELLA BORSA DI STUDIO			
Fascia di appartenenza in base all'ISEE Universitario	Fascia 1A da € 0 a € 15.750,00	Fascia 1B da € 15.750,01 a € 16.667,00	Fascia 1C da € 16.667,01 a € 23.626,00
Studenti "in sede"	€ 1.982,00 Importo netto borsa di studio + 1 pasto gratuito giornaliero	€ 1.485,00 Importo netto borsa di studio + 1 pasto gratuito giornaliero	€ 991,00 Importo netto borsa di studio + 1 pasto gratuito giornaliero
Studenti "Pendolari"	€ 2.899,00 Importo lordo borsa di studio  € 832,00 Importo trattenuto per il servizio ristorazione  € 2.067,00 Importo netto borsa di studio	€ 2.402,00 Importo lordo borsa di studio € 832,00 Importo trattenuto per il servizio ristorazione € 1.570,00 Importo netto borsa di studio	€ 1.906,00 Importo lordo borsa di studio  € 832,00 Importo trattenuto per il servizio ristorazione  € 1.074,00 Importo netto borsa di studio
Studenti "fuori sede" richiedenti posto alloggio ALiSEO	€ 5.258,00 Importo lordo borsa di studio  € 832,00 Importo trattenuto per il servizio ristorazione  € 2.068,00 Importo trattenuto per il servizio abitativo  € 2.358,00 Importo netto borsa di studio	€ 4.717,00 Importo lordo borsa di studio	€ 4.155,00 Importo lordo borsa di studio  € 832,00 Importo trattenuto per il servizio ristorazione  € 2.068,00 Importo trattenuto per il servizio abitativo  € 1.255,00 Importo netto borsa di studio

### 17.2 Erogazione borsa di studio e servizi

- 1. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo risultati vincitori nella graduatoria definitiva delle borse di studio hanno diritto:
  - all'erogazione dell'importo netto della borsa di studio secondo le disposizioni e modalità previste all'articolo 24 del presente Bando;
  - a usufruire giornalmente di un primo pasto gratuito e di un secondo alla tariffa di "Vincitore" (vedi Disposizioni per la Ristorazione), presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO, nei periodi di apertura a partire dal giorno successivo la pubblicazione delle graduatorie definitive e fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive relative all'anno accademico 2022/2023;
  - a usufruire, se studenti fuori sede e assegnatari, del posto alloggio a titolo gratuito nelle strutture abitative di ALiSEO. Per le modalità e le date di assegnazione del posto alloggio si rimanda agli articoli 19 e 20 del presente Bando.
- 2. Gli studenti risultati vincitori nella graduatoria definitiva delle borse di studio come "ultimo semestre" hanno diritto:
  - all'erogazione del 50% dell'importo netto della borsa di studio indicato nella Tabella n. 8 secondo le disposizioni e modalità previste al precedente articolo 9.4 del presente Bando;
  - a usufruire giornalmente di un primo pasto gratuito e di un secondo alla tariffa di "Vincitore" (vedi Disposizioni per la Ristorazione) presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO, nei periodi di apertura dal giorno successivo la pubblicazione delle graduatorie definitive fino al conseguimento della laurea o comunque fino al 31/03/2022;

• a usufruire, se studenti fuori sede e assegnatari, del posto alloggio a titolo gratuito fino al conseguimento della laurea o comunque fino al 31/03/2022. Si precisa che dal 01/04/2022 lo studente vincitore di borsa semestrale è tenuto al pagamento dei pasti alla tariffa di "Fascia" (vedere Disposizioni per la Ristorazione) e dell'affitto mensile di € 160,00 fino al conseguimento della laurea.

### 3. Gli studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi di laurea risultati vincitori nella graduatoria definitiva delle borse di studio hanno diritto:

- all'erogazione dell'importo netto della borsa di studio secondo le disposizioni e modalità previste all'articolo 8 del presente Bando;
- a usufruire giornalmente di un primo pasto gratuito e di un secondo alla tariffa di "Vincitore" (vedi Disposizioni per la Ristorazione), presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO, nei periodi di apertura a partire dal giorno successivo la pubblicazione delle graduatorie definitive e fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive relative all'anno accademico 2022/2023;
- ad usufruire, se studenti fuori sede e assegnatari, del posto alloggio, a fronte del pagamento di un corrispettivo mensile pari a quanto indicato nella sotto riportata Tabella n. 9;

PAGAMENTO MENSILE POSTO ALLOGGIO PRIMI ANNI RESIDENZE ALISEO	Tabella n. 9
Camera singola Casa Studente – Appartamento singolo – Camera singola in appartamento	€ 120,00
Camera doppia Casa Studente – Camera doppia in appartamento	€ 110,00
Camera tripla in appartamento	€ 100,00

A seguito dell'eventuale raggiungimento dei 20 crediti (maturati al massimo entro il 30/11/2022) lo studente può usufruire gratuitamente del posto alloggio e gli viene restituito quanto già corrisposto.

### 4. Gli studenti risultati vincitori nella graduatoria definitiva delle borse di studio come "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale" hanno diritto:

- all'erogazione dell'importo netto della borsa di studio secondo le disposizioni e modalità previste al precedente articolo 9.3 del presente Bando;
- a usufruire giornalmente di un primo pasto gratuito e di un secondo alla tariffa di "Vincitore" (vedi Disposizioni per la Ristorazione), presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO, nei periodi di apertura, dal giorno successivo la pubblicazione delle graduatorie definitive:

fino al 31/03/2022, per gli studenti iscritti all'ultimo semestre;

fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive relative all'anno accademico 2022/2023, per gli studenti iscritti a un primo anno di laurea magistrale;

• a usufruire del posto alloggio a titolo gratuito, se studenti fuori sede assegnatari di posto alloggio nelle relative graduatorie fino al conseguimento della laurea triennale o comunque fino al 31 marzo 2022; a pagamento come primi anni di laurea magistrale, alle tariffe previste dalla Tabella n. 9, dal mese successivo al conseguimento della laurea triennale o comunque dal 01/04/2022. All'eventuale raggiungimento dei 20 crediti (maturati al massimo entro il 30/11/2022) viene loro restituito quanto già corrisposto per l'alloggio.

### 5. Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione vincitori nella graduatoria definitiva delle borse di studio hanno diritto:

- all'erogazione dell'importo netto della borsa di studio secondo le disposizioni e modalità previste al successivo articolo 24.3 del presente Bando;
- a usufruire giornalmente di un primo pasto gratuito e di un secondo alla tariffa di "Vincitore" (vedi Disposizioni per la Ristorazione), presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO, nei periodi di apertura dal giorno successivo la pubblicazione delle graduatorie definitive fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive relative all'anno accademico 2022/2023;
- a usufruire del posto alloggio a titolo gratuito, se studenti fuori sede e assegnatari di posto alloggio nelle relative graduatorie.

Per le modalità e le date di assegnazione del posto alloggio, per tutti gli studenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, si rimanda agli articoli 19 e 20 del presente Bando.

### 17.3 Precisazioni su borsa di studio e servizi

- 1. Gli studenti vincitori di borsa di studio, che conseguono il titolo di studio nell'anno accademico 2021/2022, mantengono il diritto all'attribuzione della quota monetaria della borsa (annuale o semestrale) mentre decadono dai servizi (alloggio, contributo affitto e ristorazione), secondo quanto disciplinato dai rispettivi regolamenti/disposizioni. Tali studenti devono pertanto comunicare ad ALiSEO il conseguimento del titolo entro 10 giorni dalla seduta di laurea.
- 2. Gli studenti "fuori sede" vincitori di borsa di studio, ma non assegnatari di posto alloggio per indisponibilità di posti, possono percepire la borsa di studio incrementata dell'importo corrispondente al valore attribuito al servizio abitativo rapportato al periodo di indisponibilità del posto rispetto all'intero periodo di concessione, ai sensi di quanto previsto all'articolo 22 del presente Bando.

- 3. Gli studenti risultati idonei nelle graduatorie provvisorie delle borse di studio a.a. 2021/2022 iscritti ai primi anni di tutti i corsi di laurea e ad anni successivi se non borsisti per l'a.a 2020/2021, hanno diritto ad usufruire giornalmente a tariffa di "Idoneo" (vedi Disposizioni per la Ristorazione) dei pasti presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO, nei periodi di apertura dal giorno successivo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive.
- 4. Gli studenti in condizione di "Sospeso" nelle graduatorie provvisorie delle borse di studio a.a. 2021/2022 usufruiscono del Servizio Ristorazione a tariffa "Fuori fascia" (vedi Disposizioni per la Ristorazione) e non possono essere alloggiati. Fanno eccezione gli studenti che hanno presentato domanda di benefici per il primo anno del corso di laurea magistrale risultano "Sospesi" per mancata iscrizione all'a.a. 2021/2022 in quanto usufruiscono del Servizio Ristorazione a tariffa di "Idoneo" e possono essere alloggiati se assegnatari di posto alloggio.
- 5. Gli studenti nelle graduatorie definitive delle borse di studio a.a. 2021/2022 in condizione di "Sospeso" usufruiscono del Servizio Ristorazione a tariffa di "Fuori Fascia" (vedi Disposizioni per la Ristorazione). Fanno eccezione gli studenti che hanno presentato domanda di benefici per il primo anno del corso di laurea magistrale risultano "Sospesi" per mancata iscrizione all'a.a. 2021/2022 in quanto usufruiscono del Servizio Ristorazione a tariffa di "Vincitore" (vedi Disposizioni per la Ristorazione) e possono essere alloggiati se assegnatari di posto alloggio.
- 6. Gli studenti risultati idonei non vincitori della borsa di studio nelle graduatorie definitive per esaurimento di fondi sono ammessi a fruire a titolo gratuito dei servizi connessi alla borsa di studio, con le seguenti modalità:
  - ristorazione: fruizione giornaliera dei pasti a tariffa di "Idoneo" presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO, nei periodi di apertura dal giorno successivo la pubblicazione delle graduatorie definitive a.a. 2021/2022 fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive relative all'a.a. 2022/2023;
  - servizio alloggio (solo se disponibile): il beneficio è concesso secondo le disposizioni previste all'articolo 18 del presente Bando.
- 7. Non è prevista alcuna forma di monetizzazione dei servizi, né è previsto alcun rimborso per la mancata consumazione dei pasti nei periodi di apertura o di chiusura del servizio ristorazione e/o per la mancata fruizione totale o parziale del servizio alloggio anche nei periodi di chiusura delle residenze universitarie, fatte salve le sottoelencate situazioni:
  - a) per gli studenti che ottengono il diritto all'erogazione del contributo affitto di cui all'articolo 22 del presente Bando;
  - b) per gli studenti con disabilità in possesso di invalidità pari o superiore al 66% la cui mancata fruizione del servizio dipenda da quanto previsto al precedente articolo 13, comma 2 lett g) del presente Bando;
  - c) per gli studenti con figlio minore, nato a partire dal 1° gennaio 2015, la cui mancata fruizione del servizio alloggio dipenda da quanto previsto al precedente articolo art. 12, comma 1 lett e) del presente Bando.

### Articolo 18 - Servizio alloggio

- 1. Per concorrere alla concessione del posto alloggio, oltre al possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, è necessario che lo studente risieda nei comuni considerati "fuori sede" rispetto alle sedi universitarie dell'Ateneo genovese e delle Istituzioni AFAM liguri di cui alla Tabella A allegata al presente Bando.
- Tali studenti, in sede di presentazione della domanda di benefici, devono barrare la casella "posto alloggio".
- 2. ALiSEO mette a concorso nelle proprie sedi un numero complessivo di 624 posti alloggio disponibili nelle proprie strutture abitative di cui n. 612 a Genova e n. 12 a Savona.
- Eventuali ulteriori posti alloggio potranno essere assegnati sulla base dell'evoluzione della normativa nazionale e regionale in riferimento alla situazione epidemiologica da Covid 19.
- 3. I posti alloggio vengono assegnati ai vincitori di borsa di studio "fuori sede" tenendo conto delle disponibilità dei posti stessi.
- 4. Agli studenti di cui al presente articolo il posto alloggio viene assegnato per i periodi sottoindicati nella Tabella n. 10.
- 5. L'eventuale assegnazione può avere decorrenza successiva alle date indicate nella suddetta Tabella fermo restando il termine ultimo indicato.
- 6. Nei periodi di chiusura delle residenze le strutture del servizio abitativo sono a disposizione di ALiSEO.

Tabella n. 10			
	PERIODO A TITOLO GRATUITO	PERIODO A PAGAMENTO	NOTE
		DENTI UNIGE	
AND A STOCK OF THE		ONFERME	
ANNI SUCCESSIVI CONFERME ALLOGGIO ANNI SUCCESSIVI ULTIMI SEMESTRI CONFERME ALLOGGIO	21/09/2021-28/07/2022 21/09/2021-31/03/2022		gli studenti che si laureano nel mese di marzo e che sono ancora in alloggio al 1º aprile 2022 (in quanto entro i 20 giorni dal conseguimento
			della laurea concessi dalle Disposizioni sulle Residenze Studentesche) devono pagare la tariffa relativa alle disposizioni sui posti alloggio a pagamento tabella n. 11
SEMESTRE E PRIMO ANNO DI	conseguimento della laurea triennale o comunque fino al	dal mese successivo al conseguimento della laurea triennale o comunque dal 01/04/2022 al 28/07/2022 corrispondendo la tariffa mensile di cui all' art.17.2	
		gli studenti che non si laureano entro il 31 marzo 2022 sono considerati a tutti gli effetti vincitori di borsa di studio per l'ultimo semestre, secondo quanto specificato all'art. 9.4 corrispondendo la tariffa mensile di € 160,00 a decorrere dal mese di aprile 2022	
PRIMO ANNO MAGISTRALE SECONDO LIVELLO		21/09/2021 - 28/07/2022 secondo quanto previsto all'art. 17.2	
CONFERME ALLOGGIO	NUO	VE RICHESTE	
ANNI SUCCESSIVI NUOVI INGRESSI	05/10/2021- 28/07/2022	VE RICHESTE	
ANNI SUCCESSIVI ULTIMI SEMESTRI NUOVI INGRESSI		tariffa mensile di € 160,00	gli studenti che si laureano nel mese di marzo e che sono ancora in alloggio al 1° aprile 2022 (in quanto entro i 20 giorni dal conseguimento della laurea concessi dalle Disposizioni sulle Residenze Studentesche), devono pagare la tariffa relativa alle disposizioni sui posti alloggio a pagamento tabella n. 11;
ANNI SUCCESSIVI SETTIMO SEMESTRE E PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE" NUOVI INGRESSI	conseguimento della laurea triennale o comunque fino al	dal mese successivo al conseguimento della laurea triennale o comunque dal 01/04/2022 al 28/07/2022 corrispondendo la tariffa mensile di cui all'art. 17.2;	
		gli studenti che non si laureano entro il 31 marzo 2022, sono considerati a tutti gli effetti vincitori di borsa di studio per l'ultimo semestre, secondo quanto specificato all'art. 9. 4, corrispondendo la tariffa mensile di € 160,00 a decorrere dal mese di aprile 2022;	
PRIMO ANNO LAUREA TRIENNALE PRIMO LIVELLO		21/10/2021 - 28/07/2022 a pagamento, secondo quanto previsto all'art. 17.2	
PRIMO ANNO LAUREA MAGISTRALE SECONDO LIVELLO NUOVI INGRESSI		21/10/2021-28/07/2022 a pagamento, secondo quanto previsto all'art. 17.2	
1100 YI IIIGILLUUI	STU	DENTI AFAM	
	PERIODO A		NOTE
ANNI SUCCESSIVI CONFERME E NUOVI INGRESSI			
PRIMO ANNO LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE		dal 18/12/2021 a pagamento, secondo quanto previsto all'art. 17.2	
		RANDI E SPECIALIZZANDI	
	PERIODO A TITOLO GRATUITO	PERIODO A PAGAMENTO	NOTE
PRIMI ANNI E ANNI SUCCESSIVI	dal 01/02/2022 al 31/01/2023 (con esclusione del periodo di chiusura estivo)		

### Articolo 19 - Criteri per il conferimento del posto alloggio

- 1. ALiSEO riserva i seguenti posti alloggio presso le proprie Residenze:
- a) n. 8 posti agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca di cui all' articolo 2 del presente Bando; tali posti sono assegnati in ordine crescente di ISEEU, con priorità per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo;
- b) n. 5 posti agli studenti AFAM iscritti ad anni successivi al primo; tali posti sono assegnati secondo i criteri di cui al successivo comma 2.
- 2. I restanti posti messi a concorso sono assegnati secondo i seguenti criteri di priorità:

### 19.1 Conferme anni successivi e primo anno laurea magistrale

- 1. Agli studenti vincitori di borsa inseriti nella graduatoria alloggio come anni successivi al primo o "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale", già assegnatari di alloggio nelle graduatorie del concorso 2020/2021 e che non vi abbiano rinunciato o che non siano stati revocati nel corso dell'a.a. 2020/2021, viene confermato il posto alloggio occupato nell'a.a. 2020/2021 (conferme);
- 2. Agli studenti vincitori di borsa inseriti nella graduatoria come primo anno laurea magistrale, già assegnatari di alloggio nelle graduatorie del concorso 2020/2021 e che non vi abbiano rinunciato o che non siano stati revocati nel corso dell'a.a. 2020/2021, viene confermato il posto alloggio occupato nell'a.a. 2020/2021 (conferme), purché siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  - aver conseguito la laurea di primo livello entro il 31 agosto 2021;
  - essere in possesso di 135 crediti al 10 agosto 2021 (senza l'utilizzo del bonus).

### 19.2 Nuove richieste anni successivi

1. I posti resi disponibili dopo le assegnazioni di cui ai commi 1 e 2 del paragrafo 19.1 sono attribuiti agli studenti non alloggiati nelle residenze nell'anno accademico 2020/2021 iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi (nuove richieste).

Le graduatorie sono ordinate in base al punteggio decrescente ottenuto dalla seguente formula:

Crediti (o annualità) studente: considerati validi solo quelli acquisiti entro il 10/8/2021;

Crediti (o annualità) min: il numero di crediti (o annualità) corrispondenti al requisito minimo di merito richiesto per l'accesso ai benefici in relazione all'anno di prima iscrizione (tabelle n. 3 e n. 4);

Crediti (o annualità) max: il numero di crediti (o annualità) corrispondenti al numero massimo di crediti (o annualità) previsti dal piano di studio standard a partire dall'anno di prima iscrizione dello studente con esclusione di quelli dell'a.a. 2021/2022.

- 2. In caso di parità si tiene conto dei seguenti criteri di priorità:
  - lo studente che non utilizza il bonus;
  - lo studente che utilizza il bonus in misura inferiore;
  - lo studente con l'ISEEU più basso.

### 19.3 Nuove richieste primi anni

- 1. I posti resi disponibili dopo le assegnazioni di cui ai paragrafi 19.1 e 19.2 sono così attribuiti:
  - per il 70% agli studenti UE che hanno presentato domanda di benefici come primo anno (con priorità agli studenti che presentano domanda di benefici come primo anno di laurea magistrale);
  - per il 30% agli studenti Extra UE che hanno presentato domanda di benefici come primo anno (con priorità agli studenti che presentano domanda di benefici come primo anno di laurea magistrale).
- 2. Le graduatorie per gli studenti di cui al comma 1 sono formulate in ordine crescente di reddito. In caso di parità precede il più giovane di età.
- 3. Eventuali posti resi disponibili dopo le assegnazioni ai sensi delle graduatorie precedenti sono ridistribuiti agli studenti idonei all'alloggio sulla base delle percentuali sopra indicate.

### 19.4 Precisazioni sul posto alloggio

1. Allo **studente disabile** con invalidità pari o superiore al 66% il posto alloggio è assegnato con priorità rispetto agli altri studenti. Inoltre, gli è concessa la facoltà di scelta tra l'assegnazione dell'alloggio e l'integrazione in denaro alla borsa di studio, pari alla quota del Servizio Abitativo di cui alla Tabella n. 8, se ritenuto più confacente alle proprie esigenze.

Agli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea (I e II livello) non viene richiesto il pagamento mensile di cui all'art. 17.2 comma 3 Tabella n. 9.

- 2. Allo **studente con figlio minore** di cui all'art. 12 comma 1 lett e) può essere corrisposto l'incremento a titolo di "contributo affitto" secondo quanto previsto all'art. 22 del presente Bando.
- 3. **Allo studente oggetto di provvedimento di revoca dei benefici** (borsa e alloggio) viene richiesto, per il periodo in cui è stato alloggiato, il pagamento del valore dell'alloggio secondo le tariffe mensili indicate nella sottostante Tabella n. 11, detratto quanto eventualmente già versato:

	Tabella n. 11
Appartamento singolo	€ 250,00
Camera singola Casa Studente-Camera singola in appartamento	€ 250,00
Camera doppia Casa Studente-Camera doppia in appartamento	€ 200,00
Camera tripla in appartamento	€ 180,00

### Articolo 20 - Modalità di assegnazione del posto alloggio

### 20.1 Manifestazione di interesse

- 1. Il Servizio Abitativo invia, agli studenti assegnatari di posto alloggio, all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo studente nella domanda on-line, le richieste di manifestazione di interesse al posto alloggio.
- Decorso il termine senza aver avuto riscontro nei termini indicati nella suddetta manifestazione di interesse, gli studenti sono considerati a tutti gli effetti rinunciatari al posto assegnato.
- 2. Agli studenti che hanno aderito alla manifestazione, entro i termini stabiliti, viene inviata una comunicazione, all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo studente nella domanda on-line, con l'indicazione della residenza assegnata e la data di convocazione, a decorrere dalle seguenti date:
  - dal 21 settembre 2021 per CONFERME anni successivi, "ultimo semestre", "settimo semestre e primo anno di laurea magistrale" e primo anno laurea magistrale:
  - dal 5 ottobre 2021 NUOVI INGRESSI anni successivi, "ultimo semestre" e "settimo semestre e primo anno di laurea magistrale":
  - dal 21 ottobre 2021 NUOVI INGRESSI primi anni di primo e secondo livello.
- 3. Qualora gli studenti non si presentino alla data di convocazione di cui al precedente comma 2, sono considerati a tutti gli effetti rinunciatari al posto assegnato.
- Gli studenti che, per gravi e documentati motivi di salute o di famiglia, siano impossibilitati a presentarsi nella data indicata per l'ingresso devono presentare apposita richiesta scritta di posticipo, debitamente documentata, inviando una mail all'indirizzo alloggi@aliseo.liguria.it.
- 4. I posti alloggio presso le Residenze ALiSEO sono assegnati agli studenti ammessi, secondo la priorità delle singole graduatorie, tenendo conto della vicinanza tra la sede del corso di laurea frequentato e i posti alloggio disponibili. Tale criterio è inoltre soggetto, a giudizio dell'Amministrazione, alla necessità di integrazione culturale delle comunità presenti nelle singole strutture.

### 20.2 Ingresso in alloggio

- 1. Al momento dell'ingresso del posto alloggio nelle Residenze ALiSEO gli studenti devono:
  - a) essere muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e del permesso di soggiorno per gli studenti EXTRA UE;
  - b) essere munito della ricevuta del pagamento del deposito cauzionale infruttifero di € 200,00 che viene rimborsato, su richiesta dell'interessato, al termine del diritto di fruizione in riferimento all'intera carriera universitaria.

- c) essere munito della ricevuta del pagamento dell'importo forfettario di € 10,00 quale rimborso di utenze (riscaldamento, acqua e luce);
- d) essere in possessi della documentazione sanitaria richiesta dalla vigente normativa;
- d) sottoscrivere un atto di accettazione dell'alloggio impegnandosi a rispettare le Disposizioni sulle Residenze Studentesche, scaricabili dal sito istituzionale di ALiSEO.

### Articolo 21 - Modalità di pagamento del posto alloggio

- 1. I pagamenti per posti alloggio presso le Residenze ALiSEO devono essere effettuati entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente bancario di ALiSEO presso la Banca CARIGE Ag. 6 di Genova n° 2814890 cod. IBAN: IT71X0617501406000002814890 cod. BIC: CRGEITGG106.
- 2. I ritardi sul pagamento:
  - a) non superiori al mese vengono sanzionati con l'applicazione della mora prevista dalle Disposizioni sulle Residenze Studentesche;
  - superiori al mese comportano la decadenza dal posto alloggio e l'avvio delle procedure legali per il recupero del credito.

### Articolo 22 - Contributo affitto

1. Agli studenti vincitori di borsa di studio, non assegnatari di posto alloggio per indisponibilità di posti, può essere concesso l'incremento della borsa di studio, previa presentazione di contratto d' affitto regolarmente registrato, relativo all'importo corrispondente al valore attribuito al servizio abitativo (Tabella n. 8), rapportato al periodo di indisponibilità del posto alloggio.

### 22.1 Modalità di richiesta

- 1. Gli studenti per richiedere tale incremento, denominato contributo affitto, devono:
- a) compilare e presentare, entro le date indicate al comma 2 del presente paragrafo, al Servizio Abitativo il modulo di domanda scaricabile dal sito <a href="www.aliseo.liguria.it">www.aliseo.liguria.it</a> nella quale gli studenti devono dichiarare di aver preso alloggio a pagamento, nei pressi della sede universitaria;
- b) allegare copia del contratto di locazione da cui si evince:
  - che la durata comprende anche parzialmente il periodo 1° ottobre 2021 31 luglio 2022;
  - la regolare registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e/o l'eventuale rinnovo con l'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modifiche ed integrazioni. Il suddetto contratto può essere stipulato con Enti o Istituti per i quali ALiSEO abbia verificato la sussistenza dei requisiti di qualità necessari e che siano ricompresi nell'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.
  - che lo studente richiedente il beneficio è intestatario del contratto. Qualora non sia intestatario deve risultare con atto di subentro nel contratto intestato ad altri, regolarmente sottoscritto dalle parti e registrato, ovvero figurare all'interno del contratto come soggetto titolato ad occupare l'abitazione e a corrispondere una quota parte del canone pattuito.
- 2. La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata al Servizio Abitativo entro il:
  - 31/12/2021 per gli studenti iscritti all'Università;
  - 31/01/2022 per gli studenti iscritti alle Istituzioni AFAM;
  - 28/02/2022 per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione e per gli studenti che frequentano il corso di laurea magistrale Interateneo in Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio, che prevede la frequentazione di un semestre a Torino o Milano e un semestre a Genova.

### 22.2 Erogazione

- 1.Il pagamento del contributo affitto è effettuato nei termini e con le modalità della seconda rata della borsa di studio per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo e nei termini e con le modalità dell'erogazione della borsa per gli studenti iscritti ai primi anni, fatto salvo quanto eventualmente diversamente disposto da ALiSEO per gli Enti o Istituti di cui al comma 1 lett. b) del presente paragrafo 22.1.
- 2. Gli studenti assegnatari di posto alloggio sottoindicati possono richiedere il "contributo affitto" presentando domanda ai sensi di quanto disposto al precedente paragrafo 22.1:
  - studenti con integrazione figlio minore (art. 12 comma 1 lett e);

• lo studente (purché assegnatario di posto alloggio) convivente con lo studente genitore del minore che percepisce la suddetta integrazione;

L'importo relativo al contributo affitto è erogato secondo le tempistiche previste per l'erogazione della borsa di studio per gli studenti iscritti:

- ai primi anni in relazione a quanto disposto all'articolo 24.2;
- ad anni successivi, entro il 30 giugno 2022;
- ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione entro il 31 marzo 2022.
- 3. Agli studenti assegnatari di posto alloggio e frequentanti corsi di studio dell'Università o delle Istituzioni AFAM presso sedi ove non vi è disponibilità di alloggi ALiSEO, è assegnato d'ufficio l'incremento della borsa di studio (contributo affitto sedi decentrate) relativo all'importo corrispondente al valore attribuito al servizio abitativo (Tabella n. 8) per il periodo di indisponibilità del posto alloggio.
- 4. Agli studenti disabili con invalidità pari o superiore al 66% assegnatari di posto alloggio che optano per l'integrazione in denaro alla borsa di studio (valore attribuito al servizio abitativo di cui alla Tabella n. 8) non viene richiesto il contratto di cui al precedente paragrafo 22.1, comma 1 lett. b).

### Articolo 23 - Esito dei concorsi e pubblicazione graduatorie

- 1. L'esito dei concorsi per la concessione di borse di studio, posto alloggio e integrazione borsa di studio per mobilità internazionale programma "Erasmus + Key Action 1 Learning mobility of individuals" di cui all'articolo 14 del presente Bando, è reso noto mediante la pubblicazione sul sito www.aliseo.liguria.it.
- 2. Non verrà inviata nessuna comunicazione individuale riguardo l'esito dei concorsi. Ogni studente può inoltre consultare l'esito della propria domanda (borsa e alloggio) all'interno della propria pagina "Sportello Studente".
- 3. Gli esiti dei concorsi sono pubblicati, salvo cause di forza maggiore, entro le date indicate nelle seguenti tabelle:

		Tabella n. 12
STUDENTI ISCI	RITTI ALL'UNIVERSITA' DEGLI ST	UDI DI GENOVA
BORSE DI STUDIO	GRADUATORIE PROVVISORIE DATA PUBBLICAZIONE	GRADUATORIE DEFINITIVE DATA PUBBLICAZIONE
Studenti Anni successivi, "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale", "ultimo semestre"	27/09/2021	30/11/2021
Studenti Primi Anni (I e II livello)	14/10/2021	
POSTO ALLOGGIO	GRADUATORIE PROVVISORIE DATA PUBBLICAZIONE	GRADUATORIE DEFINITIVE DATA PUBBLICAZIONE
CONFERME ALLOGGIO Studenti: Anni successivi "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale", "ultimo semestre" Primo anno di laurea magistrale secondo livello	14/09/2021	30/11/2021
NUOVE RICHIESTE ALLOGGIO Studenti: Anni successivi "settimo semestre e primo anno di laurea magistrale", "ultimo semestre" Studenti PRIMI ANNI	27/09/2021 14/10/2021	
INTEGRAZIONE MOBILITA'	GRADUATORIE PROVVISORIE	GRADUATORIE DEFINITIVE
INTERNAZIONALE Erasmus + – Key Action 1 Learning mobility of individuals?	DATA PUBBLICAZIONE	DATA PUBBLICAZIONE
Studenti Anni successivi, "settimo semestre e primo anno di laurea magistrale", "ultimo semestre", primo anno di laurea magistrale di secondo livello	14/10/2021	30/11/2021

		Tabella n. 13		
STUDENTI ISCRITTI ALLE ISTITUZIONI AFAM LIGURI				
BORSE DI STUDIO POSTO	GRADUATORIE PROVVISORIE	GRADUATORIE DEFINITIVE		
ALLOGGIO E MOBILITA'	DATA PUBBLICAZIONE	DATA PUBBLICAZIONE		
INTERNAZIONALE				
Studenti Anni successivi e primi anni	16/12/2021	20/01/2022		
(di primo e secondo livello)	10/12/2021	20/01/2022		

		Tabella n. 14		
STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI DOTTORATO E ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE				
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA				
BORSE DI STUDIO E POSTO	GRADUATORIE PROVVISORIE	GRADUATORIE DEFINITIVE		
ALLOGGIO E MOBILITA'	DATA PUBBLICAZIONE	DATA PUBBLICAZIONE		
INTERNAZIONALE				
Studenti Anni successivi e primi anni	27/01/2022	10/02/2022		

- 4. Eventuale istanza di riesame avverso le risultanze delle graduatorie provvisorie del concorso, redatta su carta semplice, deve essere presentata al Direttore Generale di ALiSEO entro 10 giorni dalla pubblicazione delle stesse. Non sono prese in considerazione istanze di riesame riguardanti:
  - a) esclusione per presentazione della domanda oltre i termini;
  - b) mancata attribuzione per motivi di legittimità.

L'esito delle istanze di riesame verrà comunicato attraverso la pubblicazione delle graduatorie definitive.

- 5. Avverso le risultanze delle graduatorie definitive, gli studenti che ne hanno interesse possono ricorrere al T.A.R. Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.
- 6. Nelle graduatorie provvisorie delle borse di studio sono possibili i seguenti esiti:

Idoneo: studente che possiede i requisiti previsti dal presente Bando deve attendere quindi l'esito delle graduatorie definitive.

Escluso: studente che non possiede i requisiti previsti dal presente Bando.

Sospeso: studente che per particolari situazioni deve sanare la propria posizione pena l'esclusione in via DEFINITIVA dal concorso entro il:

- 12/11/2021 se studente iscritto all'Università;
- 07/01/2022 se studente iscritto alle Istituzioni AFAM;
- 04/02/2022 se studente iscritto a corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione.
- 7. Nelle graduatorie **provvisorie degli alloggi** sono possibili i seguenti esiti:

Assegnatario: studente aggiudicatario di posto alloggio;

**Idoneo**: studente che possiede i requisiti previsti dal presente Bando, non aggiudicatario per indisponibilità di posti alloggio e in attesa di scorrimenti nella graduatoria a fronte di eventuale disponibilità;

Escluso: studente che non possiede i requisiti previsti dal presente Bando.

**Sospeso**: studente che per particolari situazioni deve sanare la propria posizione pena l'esclusione in via DEFINITIVA dal concorso entro le date di cui al precedente comma 6;

### 8. Nelle graduatorie **definitive delle borse di studio** sono possibili i seguenti esiti:

**Beneficiario:** studente che possiede i requisiti previsti dal Bando e ha diritto ad usufruire della borsa di studio, salvo successivi accertamenti da parte del Servizio Benefici Economici.

**Idoneo**: studente che possiede i requisiti previsti dal presente Bando, ma non può usufruire della borsa di studio per esaurimento delle risorse disponibili.

**Escluso:** studente che non possiede i requisiti previsti dal presente Bando o non ha sanato la propria posizione di "Sospeso" in graduatoria provvisoria.

**Sospeso**: studente che per particolari situazioni è sottoposto ad accertamento d'ufficio in corso e/o per gli studenti che hanno presentato domanda di benefici come primo anno di laurea magistrale effettuare l'iscrizione entro il 7 aprile 2022 per gli studenti.

### 9. Nelle graduatorie **definitive degli alloggi** sono possibili i seguenti esiti:

Assegnatario: studente aggiudicatario di posto alloggio;

Già assegnatario: studente aggiudicatario nella graduatoria provvisoria;

**Idoneo**: studente che possiede i requisiti previsti dal presente Bando, non aggiudicatario per indisponibilità di posti alloggio e in attesa di scorrimenti nella graduatoria a fronte di eventuale disponibilità;

Escluso: studente che non possiede i requisiti previsti dal presente Bando;

Sospeso: studente che per particolari situazioni è sottoposto ad accertamento d'ufficio in corso.

### Articolo 24 - Modalità di pagamento della borsa di studio

- 1. Il pagamento della borsa di studio avviene solo mediante l'accredito su conto corrente bancario o postale italiano intestato o cointestato allo studente che ha richiesto il beneficio, purché munito di codice IBAN.
- 2. Per termine di erogazione della rata si intende la data dell'atto con il quale ALiSEO dispone il pagamento. L'effettiva disponibilità della somma sul conto corrente dello studente sarà nel corso del mese successivo, con tempistiche variabili in funzione dei tempi tecnici degli Istituti di Credito.
- 3. Nel caso di decesso dello studente si precisa che la fruizione della borsa di studio rappresenta un diritto legato allo status della persona e quindi non cedibile in via ereditaria.

### <u>24.1 Studenti iscritti ad anni successivi al primo</u>

1. La quota monetaria della borsa di studio è erogata, nella misura spettante, nel modo seguente:

### a) agli iscritti presso l'Università:

- la prima rata, pari al 50% dell'importo netto della borsa e relative integrazioni, viene erogata entro il 31 dicembre 2021;
- la seconda rata viene erogata entro il 30 giugno 2022.

La quota monetaria della borsa di studio per gli studenti vincitori di borsa come **"ultimo semestre"** è pari al 50% degli importi netti indicati alla Tabella n. 8, comprese eventuali integrazioni, nel rispetto delle tempistiche sopra indicate.

La quota monetaria della borsa di studio viene erogata agli studenti vincitori di borsa di studio come "Settimo semestre + primo anno di laurea magistrale" secondo le seguenti modalità:

la prima rata pari al 25% degli importi netti della borsa di cui alla Tabella n. 8 dell'articolo 17 del presente Bando, comprese eventuali integrazioni, entro il 31/12/2021.

La seconda rata verrà erogata con le seguenti modalità:

- studente iscritto ad un primo anno di laurea magistrale per l'a.a. 2021/2022:
  - a) al conseguimento di 20 crediti acquisiti entro il 10/08/2022 75% degli importi di cui alla Tabella n. 8, comprese eventuali integrazioni;
  - b) al conseguimento di 20 crediti acquisiti entro il 30/11/2022 25% degli importi di cui alla Tabella n. 8, comprese eventuali integrazioni;
- studente iscritto ad un settimo semestre (4° anno di laurea triennale) per l'a.a. 2021/2022: 25% degli importi netti di cui alla Tabella n. 8, comprese eventuali integrazioni.;

### b) iscritti presso le Istituzioni AFAM:

- la prima rata, pari al 50% dell'importo netto della borsa e relative integrazioni, viene erogata entro il 31 gennaio 2021;
- la seconda rata viene erogata entro il 30 giugno 2022.

### 24.2 Studenti iscritti ai primi anni

- 1. La quota monetaria della borsa di studio netta viene erogata, nella misura spettante, nel modo seguente:
  - l'ammontare totale netto della borsa di studio viene corrisposto solo al conseguimento di 20 crediti ottenuti e registrati in carriera entro il 10 agosto 2022.
     Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie, afferenti alla Scuola Scienze Mediche e
    - Farmaceutiche, al fine del conteggio dei 20 crediti, vengono considerati anche i crediti dell'esame di tirocinio tecnico pratico previsto per l'anno accademico 2021/2022 se acquisiti e registrati entro il 31/10/2022, da parte dell'Università, sull' "Autocertificazione esami" dello studente;
  - viene corrisposto solo metà dell'ammontare netto totale della borsa di studio se il conseguimento dei 20 crediti ottenuti e registrati in carriera avviene entro il 30 novembre 2022.
- 2. Gli studenti disabili con invalidità pari o superiore al 66% di cui all'articolo 13 del presente Bando di concorso, iscritti ai primi anni di tutti i corsi, ricevono l'importo netto della borsa di studio in un'unica soluzione, entro il 31/12/2021, senza il possesso del requisito di merito di cui al comma 1 del presente paragrafo.

### 24.3 Studenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca

1. La quota monetaria netta della borsa di studio viene erogata in un'unica soluzione entro il 31/03/2022.

### Articolo 25 - Cause di non ammissione, esclusione o revoca dai benefici

### 25.1 Cause di non ammissione

I seguenti casi costituiscono cause di non ammissione:

- a) il mancato rispetto delle scadenze di presentazione della domanda di benefici di cui all'articolo 7 del presente Bando di concorso:
- b) la mancata trasmissione della domanda (anche nel caso di parziale o completa compilazione della stessa);
- la richiesta di benefici per gli studenti iscritti per l'anno accademico 2021/2022 ad un primo anno di corso di laurea di primo livello o laurea a ciclo unico che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza della domanda:
- d) la richiesta del beneficio di posto alloggio per gli studenti iscritti per l'anno accademico 2021/2022 che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di scadenza della domanda;
- e) l'aver subito negli anni accademici precedenti la revoca dei benefici per aver reso dichiarazioni non veritiere con l'applicazione della sanzione amministrativa;
- f) l'essere debitore nei confronti di ALiSEO o di altri Enti per il Diritto allo Studio Universitario, fatto salvo che non siano stati concordati piani di rientro e che gli stessi siano regolarmente rispettati.

### <u>25.2 Cause di esclusione e di revoca</u>

- 1. Sono esclusi dai benefici o vengono revocati i benefici per:
  - a) gli studenti con anno convenzionale di prima iscrizione superiore al numero di semestri per il quale può essere concesso il beneficio;
  - b) gli studenti che non hanno perfezionato l'iscrizione per l'anno accademico 2021/2022 entro il:
    - 12/11/2021 per gli studenti iscritti all'Università ad eccezione degli studenti di cui alla lettera d);
    - 07/01/2022 per gli studenti iscritti alle Istituzioni AFAM;
    - 04/02/2022 per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione;
  - c) gli studenti che, presentando domanda di benefici come "settimo semestre + 1° anno di laurea magistrale", non hanno perfezionato l'iscrizione entro il 12 novembre 2021 o ad un 1° anno di corso di laurea magistrale o ad un "ultimo semestre" presso l'Università per l'anno accademico 2021/2022;
  - d) gli studenti che, presentando domanda di benefici come primo anno di laurea magistrale, non risultino iscritti all'anno accademico 2021/2022, entro il 7 aprile 2022;
  - e) gli studenti che hanno presentato domanda come "settimo semestre + 1° anno di laurea magistrale" o primo anno di laurea magistrale e risultano iscritti per l'a.a. 2021/2022 ad attività formative finalizzate all'iscrizione alla laurea magistrale (carriera ponte);
  - f) gli studenti che hanno richiesto i benefici ALiSEO come iscritti all' "ultimo semestre" per i quali non risulta l'iscrizione per l'a.a. 2021/2022 ad un "ultimo semestre" in riferimento alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici entro il 12 novembre 2021;
  - g) gli studenti che risultano iscritti ad un diverso anno di iscrizione e/o diverso livello di corso di studi rispetto a quello autocertificato in sede di presentazione della domanda di benefici;
  - h) gli studenti che si iscrivono all'Università o alle Istituzioni AFAM per l'anno accademico 2021/2022 per il conseguimento di una laurea di pari livello o inferiore a quella già acquisita, in particolare:
    - gli studenti in possesso di laurea del vecchio ordinamento che si iscrivono ad un corso di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale di secondo livello, a un diploma di primo o secondo livello delle Istituzioni AFAM;
    - gli studenti in possesso di un diploma universitario che si iscrivono ad un corso di laurea triennale;
    - gli studenti in possesso di laurea triennale che si iscrivono ad un altro corso di laurea triennale, o in possesso di laurea magistrale di secondo livello che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale di secondo livello o di laurea magistrale a ciclo unico;
    - gli studenti in possesso di un diploma di specializzazione o di dottorato di ricerca che si iscrivono ad un altro corso di dottorato o scuola di specializzazione;
    - gli studenti in possesso di laurea triennale o diploma di primo livello di una Istituzione AFAM che si iscrivono ad un corso di laurea triennale o a un corso di diploma di primo livello AFAM;
    - gli studenti in possesso di laurea magistrale o diploma di secondo livello di una Istituzione AFAM che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale o a un corso di diploma di secondo livello AFAM;
  - i) gli studenti che hanno conseguito una laurea presso un'Università italiana o estera riconosciuta in Italia (equipollenza del titolo) di pari livello di quella per la quale richiedono i benefici per l'a.a. 2021/2022;
  - j) gli studenti AFAM che richiedono i benefici di cui al presente non in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore;
  - k) gli studenti che si trasferiscono da altra Università o da altra Istituzione AFAM (italiana o estera) e non hanno ottenuto la regolarizzazione del trasferimento entro le date indicate alla lettera b) di cui al presente comma;
  - l) gli studenti ai quali viene annullata l'iscrizione o ottengono il trasferimento/congedo ad altra Università o ad altra Istituzione AFAM (italiana o estera) entro il 31 maggio 2022;
  - m) gli studenti iscritti da un numero di semestri superiore a quello previsto dal presente Bando considerando, in caso di convalida di esami da un corso e/o una carriera precedente (italiana o estera), come anno convenzionale di prima iscrizione quello effettuato nel corso e/o nella carriera precedente presso l'Ateneo genovese o altra Università italiana o estera;
  - n) gli studenti che risultano iscritti per l'a.a. 2021/2022, ad un anno di corso per il quale hanno già richiesto i benefici ad ALiSEO o ad un altro Ente per il Diritto allo Studio Universitario italiano anche a seguito di passaggio di corso "con convalida esami" o "senza" convalida esami o di rinuncia agli studi;
  - o) gli studenti che rinunciano agli studi;
  - p) gli studenti che rinunciano ai benefici assegnati;
  - q) gli studenti che per l'anno accademico 2021/2022 perdono i requisiti minimi di merito a seguito di variata iscrizione definitiva e/o di "convalida di esami" da carriera precedente;

- r) gli studenti risultati privi dei requisiti di merito e/o di reddito a seguito di accertamento da parte di ALiSEO;
- s) gli studenti che, qualora convocati dal Servizio Benefici Economici per accertamenti, non si presentano entro la data prevista nella nota di convocazione, inviata all'indirizzo e-mail indicato dallo studente nella domanda di benefici, o non presentano nei tempi previsti la documentazione richiesta;
- t) gli studenti risultati privi dei requisiti per richiedere le integrazioni alla borsa di studio di cui all'articolo 12 del presente Bando. A tali studenti verrà revocato il beneficio relativo all'integrazione, fatto salvo la verifica del mantenimento degli altri benefici (borsa e alloggio);
- u) gli studenti disabili con invalidità pari o superiore al 66%, che, a seguito della revoca dell'integrazione della borsa di studio di cui al precedente articolo 13 del presente Bando, risultano non in possesso dei requisiti di merito previsti per gli studenti non disabili;
- v) gli studenti iscritti, nell'anno accademico 2021/2022, al primo anno di tutti i corsi che entro il 30 novembre 2022 non hanno conseguito almeno venti crediti;
- w) gli studenti che beneficiano di altre provvidenze monetarie, relative allo stesso anno accademico, a qualsiasi titolo attribuite da Organismi pubblici o privati (compresa l'Università), incluse le borse di studio rilasciate a studenti stranieri dal Ministero degli Affari Esteri italiano, aventi la medesima finalità della borsa di studio o che sono state esplicitamente dichiarate incompatibili con la borsa stessa.

Si ricorda che lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio.

E' fatta eccezione a quanto sopra per:

- le borse di studio concesse da istituzioni nazionali ed estere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti e per gli incarichi di collaborazione a tempo parziale o di tutorato concessi dall'Università;
- le provvidenze attribuite da altre istituzioni ai soli fini del sostentamento dei costi per il servizio abitativo. In tal caso gli studenti "fuori sede" non potranno usufruire del posto alloggio e/o contributo affitto e saranno considerati "Pendolari";
- x) gli studenti che a seguito della revoca della borsa di studio, perdono il diritto ad ottenere anche le integrazioni di cui all'articolo 12 del presente Bando;
- y) gli studenti che risultano debitori nei confronti di ALiSEO o di altri Enti per il Diritto allo Studio Universitario;
- z) nei casi previsti dalle Disposizione sulle Residenze Studentesche;
- aa) nei casi previsti dalle Disposizioni per il Servizio Ristorazione;
- bb) gli studenti ai quali, in caso di convalida di esami da un corso e/o una carriera precedente (italiana o estera), viene accertato un diverso anno convenzionale di prima iscrizione rispetto a quello dichiarato in sede di presentazione della domanda di benefici;
- cc) gli studenti che risultano iscritti a corsi di studi a tempo parziale;
- dd) gli studenti che risultano iscritti a master;
- ee) gli studenti che hanno già richiesto i benefici ad ALiSEO, o ad un altro Ente per il Diritto allo Studio Universitario italiano, per lo stesso anno di corso per il quale hanno presentato domanda per l'a.a. 2021/2022;
- ff) gli studenti che al 31/03/2022 risultano debitori nei confronti di ALiSEO o di altri Enti per il Diritto allo Studio Universitario italiani per anni accademici precedenti al 2021/2022, fatto salvo che non siano stati concordati piani di rientro e che gli stessi siano regolarmente rispettati.
- 2. Il Servizio Benefici Economici si riserva di valutare eventuali ulteriori cause di esclusione non contemplate nei sopra citati punti che possano essere di natura ostativa al mantenimento dei benefici richiesti.
- 3. Qualora ALiSEO accerti l'esistenza di tali condizioni di non ammissione o esclusione nel corso di controlli successivi alla pubblicazione delle graduatorie definitive, i benefici vengono revocati.
- 4. Gli studenti che decadono dai benefici devono rimborsare la quota monetaria della borsa di studio (importo netto) ed eventuali servizi goduti, a meno che si tratti di decadenza per dichiarazioni non veritiere: in tal caso, infatti, trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 26, comma 4, del presente Bando di concorso.
- 5. L'atto di revoca è comunicato all'Università e alle Istituzioni AFAM che dispongono, in base alla vigente normativa, la revoca dei correlati benefici contributivi.

### Articolo 26 - Accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte

1. ALISEO, al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito dal presente Bando di concorso, effettua controlli di veridicità sulle autocertificazioni prodotte dagli studenti ai sensi degli artt. 43 e 71 del d.P.R del 28 dicembre 2000 n. 445 entro i termini di legge e senza l'obbligo di darne preavviso allo studente.

I controlli di veridicità, in base a quanto disposto dal d.P.C.M. del 9 Aprile 2001, sono effettuati utilizzando il metodo della verifica con controlli a campione secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

ALiSEO effettua i suddetti controlli a partire dalla data di chiusura del concorso benefici e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Per la realizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1, oltre a richiedere allo studente, attraverso l'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso nella domanda on-line, tutta la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto autocertificato, ALiSEO può svolgere, con ogni mezzo a sua disposizione, le indagini che ritiene opportune anche con la collaborazione delle Università, delle Istituzioni AFAM, degli Enti operanti in materia di diritto allo studio, delle competenti Autorità Statali e delle Autonomie Locali, tramite l'accesso all'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate e tramite la banca dati dell'INPS.

Nei casi previsti dall'art. 21 octies legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii ALiSEO emette il provvedimento di revoca senza l'obbligo di comunicazione di avvio dell'accertamento agli studenti.

Qualora lo studente non abbia comunicato ad ALiSEO il cambio di indirizzo di posta elettronica o quest'ultimo risulti errato, la comunicazione inviata a tale indirizzo si intende valida a tutti gli effetti.

- 3. In caso di accertate dichiarazioni non veritiere, che comportino il godimento di prestazioni non dovute, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, lo studente decade dal beneficio e dall'idoneità. Lo studente inoltre può essere soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, sia in termini monetari che in valore dei servizi indebitamente fruiti. Perde inoltre il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso di studi fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.
- 4. Gli elenchi degli studenti beneficiari della borsa di studio sono inviati all'Amministrazione finanziaria, all'INPS e all' Associazione Nazionale per gli organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU). I componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.

### Articolo 27 - Restituzione benefici

- 1. La revoca dei benefici è comunicata all'indirizzo mail indicato nella domanda on-line dallo studente.
- Nella nota di revoca sono specificate le informazioni relative all'importo da restituire, la data entro cui effettuare il pagamento e le relative modalità di restituzione. Potranno essere concesse rateizzazioni previa autorizzazione del Dirigente del Settore Diritto allo Studio di ALiSEO.
- 2. In tutti i casi di inadempienza nella restituzione delle somme dovute sono sospesi i benefici assegnati fino a quando non sarà regolarizzata la posizione debitoria e, fatto salvo che non siano stati concordati piani di rientro e che gli stessi siano regolarmente rispettati, gli studenti debitori non possono richiedere i benefici per i futuri anni accademici.
- 3. Lo studente che rinuncia all'intera carriera universitaria deve restituire i benefici ottenuti nell'ultimo anno di iscrizione (quota monetaria della borsa, quota in servizi).

### Articolo 28 - Segnalazione della situazione debitoria

1. Nel caso in cui lo studente non risulti in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti, ALiSEO segnala la situazione debitoria all'Università e alle Istituzioni AFAM che, sulla base di specifici accordi o intese, possono porre in essere misure che non consentiranno allo studente di procedere nella carriera fino al momento della regolarizzazione del debito.

### Articolo 29 - Obblighi e modalità di comunicazione

- 1. Lo studente è tenuto a comunicare ad ALiSEO ogni variazione rilevante ai fini dei benefici concessi in base alle disposizioni di cui al presente Bando, che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (es. attribuzione di una borsa di studio o altro aiuto economico, congedo per altro Ateneo, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, cambiamento di residenza, ecc.).
- 2. Tutte le comunicazioni di ALiSEO, comprese quelle relative agli accertamenti e alla revoca dei benefici, avvengono tramite l'indirizzo mail comunicato dallo studente in sede di presentazione della domanda di benefici e/o nella pagina personale "Sportello Studente e/o mediante pubblicazione sul sito istituzionale. Tali comunicazioni hanno a tutti gli effetti valore legale, in sostituzione della comunicazione postale.
- 3. Qualora lo studente non comunichi il cambio di indirizzo e-mail o lo stesso sia errato, la comunicazione da parte di ALiSEO (anche quella relativa agli accertamenti e alla revoca dei benefici) si intende valida a tutti gli effetti se notificata all'ultimo indirizzo mail comunicato all'Agenzia dallo studente.

### Articolo 30 - Disposizioni in materia di tutela della privacy

- 1. Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al Regolamento UE 2016/679 e dal decreto legislativo n. 196/03 così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Nella domanda on-line lo studente dovrà sottoscrivere la presa visione dell'informativa; il conferimento dei dati personali così come dichiarazione di presa visione dell'informativa è obbligatoria per la partecipazione al concorso.
- 2. I dati richiesti in autocertificazione (es. dati anagrafici, residenza, indirizzo di posta elettronica, dati di immatricolazione ecc..) nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta (dati reddituali ecc..) sono destinati al complesso delle operazioni, svolte, di norma, con mezzi elettronici e automatizzati, finalizzate alla elaborazione della graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio e degli alloggi universitari di cui al d.P.C.M del 9 aprile 2001 e al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La base giuridica del trattamento dei dati è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico previsto dalla normativa anzidetta.

- 3. I dati potranno essere comunicati alla Regione Liguria, all'Università degli Studi di Genova, alle Istituzioni AFAM, all'INPS, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Difesa, all'Associazione Nazionale per gli organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU), nonché ad altri soggetti pubblici e/o privati per le finalità di controllo.
- 4. I dati saranno conservati per dieci anni al termine del trattamento, salvo diverse disposizioni del MIUR e della Regione.
- 5. Agli interessati sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento UE 2016/679; l'interessato ha diritto altresì a proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- 6. Il titolare del trattamento è ALiSEO, Agenzia Ligure per gli studenti e l'orientamento, con sede in via San Vincenzo Genova. ALiSEO ha nominato quale responsabile per la protezione dei dati personali l'Avv. Cathy La Torre, contattabile all'indirizzo dpo@wildside.legal.
- 7. L'informativa estesa sarà disponibile all'interno della domanda on-line per la richiesta di benefici di cui al presente

### Articolo 31 - Norma di rinvio e clausola di salvaguardia

- 1. La presentazione della domanda on-line in base al presente Bando di concorso costituisce, da parte dello studente, accettazione di tutte le norme contenute nello stesso e nella domanda da compilare, nonché di quelle contenute nei provvedimenti e nei documenti di riferimento. Per quanto non espressamente indicato nel presente Bando si rimanda alla normativa vigente e in particolare alle seguenti fonti normative:
  - legge 2 dicembre 1991 n. 390 "Norme sul Diritto agli Studi Universitari";
  - d.P.C.M. 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 delle legge 2.12.1991, n. 390";
  - decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";
  - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e ss.mm.ii;
  - Circolare INPS 18 dicembre 2014, n. 171 "Riforma ISEE. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159" e FAQ INPS 2015;
  - decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
  - decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
  - decreto ministeriale 30/04/1999, n. 224 "Regolamento in materia di dottorato di ricerca";
  - decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo":
  - legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;
  - d.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 143 "Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata non superiore ai novanta giorni, in attuazione all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241";
  - d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
  - legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione";
  - Piano regionale per il diritto allo studio universitario anni 2011-2013, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria 1° giugno 2011 n. 12, prorogato ai sensi dell'art. 58 comma 4 bis della l.r. 15/2016" e ss.mm.ii;
  - legge regionale 5 dicembre 2019, n 25 "Istituzione dell'Agenzia Ligure per gli Studenti e l'Orientamento (ALiSEO) e disposizioni di adeguamento";
  - decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 12 febbraio 2021, n. 157 (importi borse di studio);
  - decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 18 marzo 2021, n. 256 (limiti massimi ISEEU e ISPEU);
  - decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 12 febbraio 2021 n. 156 maggio 2020, n. 62 (elenco Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo).
- 2. I benefici previsti dal presente Bando potranno essere ridotti o annullati sia in relazione alla diminuzione o all'annullamento dell'erogazione dei fondi di provenienza governativa o regionale che consentono ad ALiSEO di svolgere la propria attività in favore degli studenti idonei ai benefici

Genova, 30 giugno 2021

IL DIRIGENTE dott. Enrico Bonanni

### Per informazioni

 $Sito: \underline{www.aliseo.liguria.it}$ 

Indirizzi email:

borsestudio@aliseo.liguria.it alloggi@aliseo.liguria it ristorazione@aliseo.liguria it gestione.alloggi@aliseo.liguria.it

(per un puntuale e precisa risposta ti consigliamo di indicare il tuo cognome, nome e numero di matricola)

### Call center 840.84.80.38

attivo a decorrere dal 5 luglio 2021 al 31 agosto 2021 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e martedì e mercoledì anche dalle 14,30 alle 16,30.

### Sportello virtuale sul sito ALiSEO per prenotare un appuntamento:

- telefonico
- in videocall
- presso gli uffici ALiSEO

Social network:

Facebook: @aliseoliguria Telegram: dirittostudioliguria Instagram: @aliseo\_liguria twitter: @AliseoLiguria

### ELENCO DEI COMUNI I CUI STUDENTI RESIDENTI SONO CONSIDERATI "FUORI SEDE" RISPETTO ALLE SEDI DELL'UNIVERISITA' DEGLI STUDI DI GENOVA E **DELLE ISTITUZIONI AFAM LIGURI:**

#### **GENOVA**

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di Genova, fatta eccezione per il comune di Varazze (prov. SV).
- 2) I comuni in provincia di Genova situati sul litorale di Levante, oltre il Comune di Chiavari
- 3) I comuni dell'entroterra della provincia di Genova di seguito elencati:

COMPRENSORIO GENOVESE Crocefieschi, Fascia, Fontanigorda, Cogorno, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno, Tiglieto, Torriglia, Valbrevenna,

COMPRENSORIO DEL TIGULLIO/VALFONTANABUONA
Borzonasca, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Cicagna, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Ne, Neirone, Orero, Rezzoaglio, San Colombano, Certenoli, Santo Stefano d'Aveto, Tribogna.

### CHIAVARI (GE)

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di Genova fatta eccezione per il Comune di Deiva Marina (prov.SP).
- 2) I comuni della Provincia Genova sul litorale di Ponente.
- 3) I comuni della Provincia di Genova di seguito elencati:

COMPRENSORIO GENOVESE

I comuni della Val Trebbia, della Valle Scrivia, dell'Alta Valpolcevera e della Valle Stura

### SAVONA

- Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di Savona.
   Comuni della provincia di Savona di seguito elencati:

Arnasco, Balestrino, Bardineto, Bormida, Calizzano, Casanova, Dego, Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di R.B., Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Giusvalla, Mallare, Massimino, Mioglia, Murialdo, Nasino, Onzo, Osiglia, Ortovero, Pallare, Piana Crixia, Pontinvrea, Sassello, Stellanello, Testico, Urbe, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello.

### **PIETRA LIGURE (SV)**

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla Provincia di Savona fatta eccezione per i Comuni della provincia di Imperia sul litorale di Ponente oltre il Comune di Imperia.
- 2) I comuni della provincia di Savona di seguito elencati:

Bormida, Dego, Giusvalla, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pontinvrea, Roccavignale, Sassello, Urbe.

#### **IMPERIA**

1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di Imperia fatta eccezione per i comuni del litorale savonese oltre Pietra Ligure 2) I comuni della provincia di Imperia di seguito elencati:

Airole, Apricale, Aquila d'Arroscia, Armo, Badalucco, Bajardo, Borghetto d'Arroscia, Camporosso, Carpasio, Castelvittorio, Ceriana, Cosio d'Arroscia, Dolceacqua, Isolabona, Mendatica, Molini di Triora, Montegrosso Pian di Latte, Olivetta S. Michele, Perinaldo, Pigna, Ranzo, Rezzo, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Triora, Vallebona

### SANREMO (IM)

- 1)Tutti i Comuni non appartenenti alla provincia di Imperia.
- 2) I Comuni dell'entroterra dei comuni di Imperia e di Diano Marina

### **VENTIMIGLIA (IM)**

- 1) Tutti i Comuni non appartenenti alla provincia di Imperia.
- 2) I Comuni dell'entroterra dei comuni di Imperia e di Diano Marina

### LA SPEZIA

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di La Spezia fatta eccezione per i comuni situati lungo il percorso ferroviario a mare delle province di Massa Carrara e Lucca entro il Comune di Camaiore e a Nord entro il Comune di Aulla
- 2) I comuni della provincia di La Spezia di seguito indicati:

Maissana e Varese ligure.

NB: Sono considerati "pendolari" tutti gli studenti provenienti da comuni diversi da quelli indicati nella presente Tabella, eccetto quelli residenti nei comuni in cui è ubicata la sede universitaria prescelta che sono "studenti in sede".

## TABELLA B ELENCO DELLE ISTITUZIONI PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (A.F.A.M.) IN LIGURIA

### ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI

largo Pertini 4 (P.zza De Ferrari) 16121 Genova – Tel. 010 560131 www.accademialigustica.it

### ACCADEMIA DI BELLE ARTI "ISADORA DUNCAN"

via Val del Ponte 34

18038 Sanremo (IM) – Tel. 0184 514955 - 0184668877

www.accademiabelleartisanremo.it/it/

### CONSERVATORIO DI MUSICA "NICCOLO' PAGANINI"

via Albaro 38 16145 Genova – Tel. 010 3620747 www.conspaganini.it/

### CONSERVATORIO DI MUSICA "GIACOMO PUCCINI"

via XX Settembre 34
19121 LA SPEZIA – Tel. 0187 770333
www.conssp.it/